



**ATTO N. 1042**

**DISEGNO DI LEGGE**

*di iniziativa*

*della Giunta regionale (deliberazione n. 829 dell' 08/09/2021)*

**“ULTERIORI MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 28/02/2000, N. 13 (DISCIPLINA GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE, DEL BILANCIO, DELL'ORDINAMENTO CONTABILE E DEI CONTROLLI INTERNI DELLA REGIONE DELL'UMBRIA.)”**

---

*Depositato alla Sezione Flussi documentali e Archivi*

*il 09/09/2021*

*Trasmesso alla I Commissione Consiliare Permanente il 09/09/2021*



# Regione Umbria

Giunta Regionale

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**N. 829      SEDUTA DEL 08/09/2021**

**OGGETTO:** Disegno di legge: “Ulteriori modificazioni e integrazioni alla legge regionale 28/02/2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria.)”.

		PRESENZE
Tesei Donatella	Presidente della Giunta	Presente
Morrone Roberto	Vice Presidente della Giunta	Presente
Agabiti Paola	Componente della Giunta	Presente
Coletto Luca	Componente della Giunta	Presente
Fioroni Michele	Componente della Giunta	Presente
Melasecche Germini Enrico	Componente della Giunta	Presente

Presidente: **Donatella Tesei**

Segretario Verbalizzante: Avv. Maria Balsamo

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

L'atto si compone di 60 pagine

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

**LA GIUNTA REGIONALE**

**Vista** la proposta di disegno di legge presentata dall'Assessore Paola Agabiti avente ad oggetto: "Ulteriori modificazioni e integrazioni alla legge regionale 28/02/2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria.);";

**Vista** la relazione illustrativa avente ad oggetto il disegno di legge "Ulteriori modificazioni e integrazioni alla legge regionale 28/02/2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria.)" presentata dal Direttore regionale alle Risorse, Programmazione, Cultura, Turismo;

**Preso atto** del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

**Dato atto** che il presente disegno di legge non comporta nuove o maggiori spese;

**Visto** il parere formulato dal Comitato Legislativo, trasmesso con nota prot. n.135635 del 20/07/2021;

**Ritenuto** di provvedere all'approvazione del citato disegno di legge, corredato dalle note di riferimento e della relativa relazione;

**Vista** la legge costituzionale 18/10/2001, n.3 recante modifiche al Titolo V, parte seconda , della Costituzione;

**Vista** la legge regionale 16/4/2005, n. 21 recante "Nuovo Statuto della Regione Umbria".

**Vista** la legge 31/12/2009, n. 196, recante: "Legge di contabilità e finanza pubblica";

**Visto** il Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e relativi principi applicativi;

**Vista** la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

**Visto** l'art. 23 del Regolamento interno di questa Giunta;

**A voti** unanimi espressi nei modi di legge,

**DELIBERA**

- 1) di approvare l'allegato disegno di legge, avente per oggetto "Ulteriori modificazioni e integrazioni alla legge regionale 28/02/2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria.)" e la relazione che lo accompagna, dando mandato alla Presidente di presentarlo, per le conseguenti determinazioni, all'Assemblea legislativa regionale;
  - 2) di indicare l'Assessore al bilancio a rappresentare la Giunta regionale in ogni fase del successivo iter e di assumere tutte le iniziative necessarie.
-

**Oggetto: Disegno di legge: “Ulteriori modificazioni e integrazioni alla legge regionale 28/02/2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell’ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell’Umbria.)”.**

## RELAZIONE

La legge regionale 13 del 2000 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell’ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell’Umbria.) è stata emanata in attuazione della prima riforma della contabilità regionale introdotta dal D.Lgs. 28 marzo 2000, n. 76 (Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle Regioni, in attuazione dell’articolo 1, comma 4, della legge 25 giugno 1999, n. 208).

In ragione dell’art. 117 della Costituzione, allora vigente, che attribuiva alle Regioni la competenza concorrente in tema di armonizzazione dei bilanci pubblici ogni Regione ha provveduto a darsi un proprio ordinamento contabile con un proprio modello di bilancio, pur nel rispetto del D.Lgs. 76/2000.

Negli anni successivi, il legislatore è intervenuto molto significativamente sull’ordinamento contabile pubblico: con legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante la nuova legge generale di contabilità e finanza pubblica; con d.lgs. 31 maggio 2011, n. 91, recante disposizioni di “Attuazione dell’art. 2 legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili”; con d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 legge 5 maggio 2009, n. 42”. Con legge cost. 20 aprile 2012, n. 1, la quale, come noto, ha introdotto il “principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale”, riformando l’art. 81 Cost.; e con legge 24 dicembre 2012, n. 243, di “Attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell’art. 81, comma sesto, Costituzione”.

Da ultimo, è stato approvato il d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126, recante disposizioni integrative e correttive del d.lgs. n. 118/2011.

Una produzione legislativa riguardante la generalità dei livelli istituzionali, attestativa di un nuovo corso riformatore della contabilità e dei bilanci pubblici, che, a distanza di circa quindici anni (dalla precedente riforma del sistema contabile pubblico), si innesta in un più ampio processo di riforma delle istituzioni e della amministrazione pubblica, di segno diverso, rispetto a quello che aveva caratterizzato le riforme amministrative degli anni novanta, quando l’obiettivo perseguito dall’ordinamento riguardava essenzialmente la valorizzazione delle autonomie, e che era culminato nella legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (recante, come noto, “modifiche al titolo quinto della parte seconda della Costituzione”). Le riforme degli anni successivi, invece, sono tendenzialmente orientate a ridimensionare – a Costituzione invariata - lo spazio autonomistico degli enti territoriali, che aveva trovato importante ampliamento con la citata revisione costituzionale del 2001, e a rinforzare la vocazione centralista del sistema pubblico.

Occorre tener presente, inoltre, altri provvedimenti legislativi che incidono direttamente sugli assetti contabili pubblici: ad esempio, il d.lgs. 30 giugno 2011, n. 123, recante “Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell’attività di analisi e valutazione della spesa”; il d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149, di disciplina dei “meccanismi sanzionatori e premiali, relativi a regioni, città metropolitane, province e comuni”. In materia di controlli, inoltre, le disposizioni di cui agli artt. 1 e 3 d.l. 10 ottobre 2010, n. 174, convertito, con modificazioni, in legge 7 dicembre 2012, n. 213, che ampliano significativamente i controlli della Corte dei conti sui bilanci (e sui rendiconti) degli enti territoriali.

In seguito alla modifica dell’articolo 117 della Costituzione con legge 20/4/2012, n. 1, (*“Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale.”*) che ha ricondotto alla **competenza**

## REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

**esclusiva dello Stato l'armonizzazione dei bilanci pubblici**, il quadro normativo di riferimento per l'ordinamento contabile regionale è costituito dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126.

Con tale decreto infatti è stato, tra l'altro, inserito nel D.Lgs 118/2011 il Titolo III ovvero l'ordinamento finanziario e contabile delle Regioni. Tali disposizioni non si limitano a dettare principi generali e norme di indirizzo come nelle precedenti riforme (l. 335/76 e D.Lgs. 76/2000) ma per la prima volta il legislatore disciplina l'intero sistema di contabilità in maniera dettagliata

Tra l'altro, il Decreto nella versione del d.lgs. n. 118/2011 – qualificato come “principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica” (art. 1, comma 1) – è stato emanato in un momento in cui l'armonizzazione dei bilanci pubblici era ancora una materia concorrente e la delega contenuta negli artt. 1 e 2 della legge n. 42/2009 riguardava solo l'armonizzazione degli schemi di bilancio.

L'armonizzazione dei bilanci pubblici ha infatti intersecato la competenza legislativa regionale in materia di ordinamento contabile e finanziario. Dopo il 2001 questa è ricondotta alla competenza residuale regionale, pur con i limiti discendenti dai principi in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

L'introduzione del Titolo III è intervenuta con con il decreto correttivo, decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126

Il decreto legislativo n. 118/2011, così come modificato e integrato dal D.Lgs. 126/2014, è articolato in cinque titoli:

- titolo I (artt. 1-18-bis): principi contabili generali e applicati per le regioni, le province autonome e gli enti locali;
- titolo II (artt. 19-35): principi contabili per il settore sanitario;
- titolo III (artt. 36-73): ordinamento finanziario e contabile delle Regioni;
- titolo IV (artt. 74-77): Adeguamento delle disposizioni riguardanti la finanza regionale e locale;
- titolo V (artt. 36-38); relativo alle disposizioni finali e transitorie.

Il Titolo II del decreto, relativo al settore sanitario è entrato in vigore per tutte le regioni e gli Enti del servizio sanitario a decorrere dal 1/1/2012.

Dal 1/1/2015, l'ordinamento contabile delle regioni è quello previsto nel Titolo III del D.Lgs. 118/2011 e cessano di avere efficacia le disposizioni legislative regionali incompatibili con lo stesso. Dal 1 gennaio del 2015, la Regione adotta i principi contabili generali e i principi contabili applicati di cui agli allegati 1 e 4 del decreto 118/2011 e ss.mm.ii..

Le disposizioni di cui alla legge regionale del 13 febbraio 2000, n. 13, in materia di contabilità regionale, in conformità al decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76 (abrogato ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 118/2011), rimangono in vigore per quanto compatibili con le norme di cui al d.lgs. n. 118/2011, ai sensi dell'articolo 1 del medesimo decreto.

La sentenza della Corte costituzionale n. 185/2016, sulla legittimità costituzionale della legge della Regione Toscana n. 1/2015, ha delineato i confini del nuovo riparto di competenze tra Stato e regioni in materia di programmazione economica e di contabilità regionale, chiarendo che *"la potestà legislativa in materia è consentita alla Regione quando non ostino direttamente specifiche disposizioni riconducibili alla potestà esclusiva o concorrente dello Stato nelle materie finanziarie precedentemente individuate"*.

La sentenza della Corte costituzionale ha rigettato la tesi, sostenuta dal Governo in sede di impugnativa, secondo cui *"la materia contabile non [sarebbe] nella disponibilità legislativa delle Regioni, alle quali [verrebbe unicamente] riservata la facoltà di emanare regolamenti contabili meramente applicativi del d.lgs. n. 118 del 2011"*, statuendo, invece, che *"la programmazione economica e finanziaria regionale, le relative procedure contabili e l'attuazione in sede locale dei principi di coordinamento della finanza pubblica si inseriscono in un ambito normativo particolarmente complesso, il quale - sul versante della Regione - impinge nella potestà legislativa concorrente di cui al terzo comma dell'art. 117 Così., in quella residuale del successivo quarto comma del medesimo articolo e nell'autonomia finanziaria garantita dall'art. 119 Costituzione.."*

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

Il bilancio e la contabilità, secondo la Corte, sono strumenti di governo e d'indirizzo dell'attività dell'amministrazione, soprattutto per le Regioni che hanno un'autonomia costituzionalmente garantita. Tale autonomia non può essere sottratta anche se assoggettata a limitazioni necessarie per salvaguardare contestualmente una pluralità di interessi costituzionalmente rilevanti. L'autonomia della Regione in questo settore normativo trova il suo limite esterno nelle disposizioni statali per esigenze di armonizzazione dei conti pubblici, che però non precludono di esprimere peculiari articolazioni delle procedure contabili e di programmazione.

Secondo la Corte, infatti, il bilancio è un "bene pubblico", funzionale a sintetizzare e rendere certe le scelte dell'ente territoriale e la specificazione degli interventi attuativi delle politiche pubbliche.

La specificazione delle procedure e dei progetti con cui si realizza l'attuazione dei programmi e la rendicontazione degli stessi, costituiscono una competenza legislativa, in capo alle regioni, di contenuto diverso dall'armonizzazione dei bilanci. "Quest'ultima, semmai, rappresenta il limite esterno, per la tutela di interessi finanziari generali, alla potestà regionale di esprimere le sopra richiamate peculiarità".

La proposta di legge in oggetto, quindi, risponde all'esigenza primaria di una riforma della legge di contabilità che adegui la normativa regionale al quadro ordinamentale generale, superando i dettami della l.r. n. 13/2000 che risultano non compatibili o non conformi alle norme e ai principi dettati dalla normativa statale.

In particolare, le disposizioni proposte si muovono rigorosamente all'insegna del recepimento delle disposizioni dettate dal D.Lgs. 118/2011 e dai principi generali e applicativi finalizzate all'armonizzazione dei bilanci e dei sistemi contabili e disciplinando espressamente, solo laddove necessario, le procedure regionali interne, i soggetti competenti e gli eventuali strumenti peculiari della regione finalizzati all'attuazione delle medesime disposizioni.

Le modifiche proposte sono finalizzate inoltre a rendere la legge regionale molto più snella e semplificata alla luce del fatto che il Titolo III del d.lgs. 118/2011 disciplina molto dettagliatamente l'ordinamento contabile delle regioni e, quindi, si è ritenuto sufficiente, soprattutto per alcune parti, il richiamo e il rinvio al decreto evitando la duplicazione della normativa statale. Tale criterio è stato applicato soprattutto per le disposizioni relative alla gestione del bilancio di cui al Titolo IV della legge regionale vigente che è stato integralmente abrogato e sostituito con poche disposizioni che rinviano alla normativa statale e disciplinano le procedure interne proprie della Regione.

La revisione proposta adegua con modificazioni ed integrazioni tutte le disposizioni afferenti la Programmazione regionale, il Bilancio di previsione e la gestione del Bilancio contenute nei Titoli I, II, III, IV e V della legge regionale vigente. Non vengono modificate con il presente DDL le disposizioni del Titolo VI "Sistemi di scritture", del Titolo VII – bis "Collegio dei Revisori dei Conti" e del Titolo VIII "Responsabilità e controlli particolari". Tali disposizioni non risultano, infatti, incompatibili con il D.Lgs. 118/2011.

La proposta di DDL autorizza, inoltre, la Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 39 dello Statuto, a disciplinare eventualmente con uno o più regolamenti l'attuazione e/o le procedure operative per l'attuazione delle disposizioni contenute nella legge. In particolare, con regolamento la Giunta regionale potrà dettare disposizioni operative e procedurali inerenti la rilevazione delle entrate e delle spese, le modalità di gestione delle casse economali e dei beni mobili regionali, la rendicontazione, il bilancio consolidato, il sistema dei controlli interni.

Gli **articoli 1 e 1bis** proposti, in sostituzione di quello vigente, dispongono in merito agli obiettivi della legge regionale e ai principi contabili adottati dalla legge.

L'adozione della legge avviene in attuazione degli articoli 18, comma 1bis e 78, comma 1 dello Statuto regionale che prevedono una riserva di legge rispettivamente per "l'individuazione degli strumenti della programmazione e la disciplina delle procedure di formazione, aggiornamento, attuazione e verifica dei risultati degli stessi" e per "la disciplina dell'ordinamento contabile regionale ed il servizio di tesoreria e di esattoria" e nel rispetto delle norme statali e i principi contabili generali e applicati del D.lgs. 118/2011.

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

Le modifiche proposte agli articoli successivi relative al **Titolo II** della legge adeguano le singole disposizioni alle norme e ai principi del Decreto.

Il **Titolo III e IV** vengono quasi completamente modificati ed integrati ma soprattutto vengono abrogate numerose disposizioni afferenti materie disciplinate nel dettaglio dal Decreto e che pertanto non necessitano alcuna regolamentazione da parte della Regione.

All'interno del Titolo III viene invece prevista una apposita Sezione dedicata alla copertura finanziaria delle leggi regionali di spesa,

**Sezione IV Leggi regionali di spesa-Copertura finanziaria**

Si ritiene opportuno inserire una Sezione dedicata alle leggi regionali di spesa e alla copertura finanziaria considerata l'importanza e l'attenzione data negli ultimi anni dalla Corte dei Conti e dal MEF al rispetto delle disposizioni normative in materia. In particolare, le norme proposte hanno l'obiettivo di disciplinare uniformemente e unitariamente le disposizioni relative alla copertura finanziaria delle leggi di spesa e alla redazione della relazione tecnica di cui all'articolo 17 della legge n. 196 del 2009, che attualmente risultano frammentate nella l.r. 13/2000, nei vari regolamenti della Giunta, dell'Assemblea legislativa e del Comitato legislativo. Tale frammentazione, secondo la Corte dei Conti produce sovrapposizioni delle competenze e difformità delle procedure nell'applicazione delle norme.

**Art. 49 e 50** tali norme ricalcano nei principi fondamentali le norme della l.r.13/2000 con l'integrazione, tuttavia, di alcune disposizioni ritenute necessarie, da un lato, per recepire le disposizioni dell'articolo 38 del decreto e, dall'altro, per disciplinare con legge alcuni aspetti sostanziali e procedurali relativi alla copertura finanziaria delle leggi regionali richiesti dalla Corte dei Conti nei giudizi annuali di Parifica, che attualmente sono parzialmente previsti nel regolamento della Giunta regionale.

**Art. 51** tale disposizione disciplina le procedure per la predisposizione e approvazione delle proposte di leggi regionali sia di iniziativa della Giunta sia dell'Assemblea legislativa, L'articolo propone una disciplina unificata integrando disposizioni presenti sia nel Regolamento dell'Assemblea legislativa sia nelle disposizioni vigenti della l.r.13/2000 e del regolamento della Giunta regionale, al fine di uniformare le procedure per le proposte di legge.

La disposizione introduce l'obbligo della redazione della relazione-tecnico finanziaria e, per le proposte di legge della Giunta regionale, il parere del Comitato legislativo su tutti i disegni di legge sottoposti ad approvazione della Giunta regionale.

Come rilevato dalla Corte dei Conti è necessario garantire il rispetto delle suddette disposizioni anche per i disegni di legge che, non necessitando di copertura finanziaria, potrebbero non essere inviate al controllo della Direzione competente in materia di bilancio.

**Art. 53** tale norma, disciplinante il rilascio di garanzie da parte della Regione a favore di Enti o soggetti terzi, ripropone la disposizione prevista nella l.r. 13/2000 essendo una norma di esclusiva prerogativa regionale. Vengono, però, integrate le modifiche normative intervenute successivamente. Al primo comma il richiamo al comma 17 dell'articolo 3 della legge 350/2003 come modificato con il decreto, serve a stabilire che i soggetti a favore dei quali la regione può rilasciare garanzie sono solo quelli previsti dalla norma richiamata ovvero soggetti che in base alle leggi vigenti possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito e per le finalità definite dal comma 18 del medesimo articolo 3. Inoltre, vengono inserite le disposizioni relative alla contabilizzazione delle garanzie della Regione su prestiti assunti dai soggetti di cui al comma 1, secondo i principi del decreto. All'ultimo comma, viene richiamata la disposizione di cui al comma 17 dell'articolo 3 della legge 350/2003 ai sensi della quale le garanzie su prestiti di terzi escusse definitivamente o dopo tre annualità consecutive comportano l'assunzione tra i debiti della Regione del debito residuo a carico del soggetto garantito.

Viene proposto l'inserimento nel **Titolo IV**, denominato ex novo "**Bilanci degli Enti e degli organismi strumentali**", delle disposizioni relative a tali Enti già previste nella l.r.13/2000 con l'integrazione delle disposizioni relative all'Assemblea Legislativa che, pur essendo considerato un organismo regionale, ha piena autonomia contabile, organizzativa, amministrativa e patrimoniale. Tale ultima disposizione, già presente nella legge regionale, viene inserita in maniera organica nel Titolo IV e viene integrata

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

con ulteriori disposizioni che in maniera più completa delineano i rapporti tra il Bilancio dell'Assemblea legislativa e quello regionale. **(Artt. dal 61 al 64).**

Nello stesso Titolo IV viene introdotto anche l'**articolo 65 relativo al Bilancio consolidato** con gli enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 del D.Lgs. n. 118/2011.

Il **Titolo V denominato con il presente DDL "Gestione del bilancio"** disciplina con **gli articoli dal 84 al 90-bis** tutte le disposizioni dei vigenti Titoli IV e V afferenti le fasi e le acquisizioni delle entrate, le fasi della spesa i Residui e il Rendiconto. Come già illustrato, la metodologia seguita per revisionare tali disposizioni è stata quella di snellire la legge regionale abrogando tutte le disposizioni afferenti competenze disciplinate dettagliatamente dal decreto e alle quali viene solo fatto rinvio. Si sono invece disciplinati gli aspetti procedurali o organizzativi di competenza regionale.

**L'articolo 84 Gestione delle entrate e delle spese** oltre a disciplinare le procedure di accertamento ed impegno nel rispetto delle norme del decreto e dei principi applicati dispone al **comma 4** che la **competenza ad assumere impegni a carico del bilancio regionale** spetta ai dirigenti dei centri di responsabilità amministrativa con riferimento ai capitoli loro assegnati nel bilancio finanziario gestionale.

Da evidenziare, inoltre, **al comma 2**, la funzione attribuita ai dirigenti competenti relativa al monitoraggio sullo stato di attuazione degli accertamenti di competenza e sulla fase di riscossione dei crediti attivando, nel caso di scadenza infruttuosa dei termini, le procedure compensative, ovvero quelle per la riscossione coattiva del credito. Qualora non sia possibile l'utilizzo dell'istituto della compensazione, il recupero dei crediti vantati nei confronti dei terzi è attuato dalle competenti strutture regionali avvalendosi del recupero coattivo tramite iscrizione a ruolo ovvero altro istituto giuridico atto a tutelare gli interessi dell'Amministrazione regionale.

All'interno del **Titolo V** è contenuto l'articolo relativo al riaccertamento dei residui, attraverso il quale si effettua la revisione nel corso dell'anno delle ragioni del mantenimento in tutto o in parte dei residui e l'eventuale cancellazione dalle scritture contabili di quelli rispetto ai quali non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate. Le disposizioni previste **all'articolo 86** della proposta di legge sono coerenti con l'articolo 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011.

Viene introdotto l'**articolo 88** "Debiti fuori bilancio" per disciplinare con la legge regionale gli obblighi a carico dei Responsabili della spesa e le procedure da attuare per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio di cui all'articolo 73 del Decreto.

Infine, sempre nel **Titolo V** sono riportati, rispettivamente, l'articolo relativo al Rendiconto della gestione, le disposizioni in materia di cancellazione dei crediti di modesta entità e le disposizioni concernenti il Servizio di tesoreria e l'anticipazione di cassa.

Nel Titolo VII Sistema dei controlli interni si evidenzia la modifica **dell'articolo 95** e l'inserimento **dell'articolo 96bis** che introducono il controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti dirigenziali la cui competenza viene attribuita al Servizio Audit Interno e controlli comunitari. Il controllo ha natura collaborativa e mira, mediante l'applicazione di metodologie di controllo predefinite ed applicate in maniera uniforme su tutti gli atti adottati dalle strutture e posizioni dirigenziali della Giunta regionale, a promuovere processi di miglioramento qualitativo, semplificazione e standardizzazione dell'attività amministrativa regionale.

Inoltre, sono stati ulteriormente modificati le disposizioni relative al controllo strategico e alla valutazione dei dirigenti al fine di adeguarle alle norme regionali intervenute negli ultimi anni in materia di organizzazione e anche al fine di renderle coerenti con il sistema del ciclo della performance adottato dalla Regione. In particolare vengono modificati gli articoli **98, 98 bis, e 99 e viene introdotto l'articolo 98-ter**, introducendo una migliore definizione delle procedure, una razionalizzazione delle stesse ed una omogeneizzazione del ciclo della performance in capo alle diverse strutture regionali. Vengono distinte le funzioni in capo alla struttura deputata al controllo strategico relativamente alla definizione degli obiettivi strategici direttamente discendenti dal DEFR dalle attività afferenti la valutazione di cui al ciclo della performance. Ciò ai fini della semplificazione e ottimizzazione nella gestione delle procedure, riallineando le attività nelle strutture competenti in

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

materia, operando, nel contempo, una separazione fra la fase programmatica strategica e la fase gestionale.

Oltre a ciò con le modifiche introdotte all'art. 98 (Valutazione dei dirigenti) si è voluto adeguare la procedura di valutazione della performance del personale regionale in linea con le previsioni del D.lgs. 150/2009 e della legge regionale n. 2/2005 come modificata .

In particolare la sopra richiamata lr 2/2005 all'art. 5 ter) prevede l'introduzione della figura del Direttore generale e, pertanto, in attuazione della stessa, il testo vigente della 13/2000 deve tenere conto anche della medesima figura. Nello stesso articolo è stata, altresì, introdotta una norma di salvaguardia che prevede comunque l'operatività di quanto previsto nell'articolo stesso in caso di mancata nomina del Direttore generale.

È stata prevista la permanenza dell'art. 98-bis (Valutazione dei cittadini e utenti finali) nella stessa formulazione precedente.

Il nuovo articolo 98-ter "Organismo indipendente di valutazione" è stato introdotto, ai fini della chiarezza e della trasparenza delle attività dell'organismo stesso, disciplinando funzioni e competenze in un unico articolo.

In merito all'art. 99 si sono operate le necessarie modifiche per riallineare il testo agli articoli precedenti.

Nel **Titolo IX (Disposizioni transitorie e finali)** viene **modificato l'articolo 104** relativo ai rapporti di cooperazione Stato-regione adeguandolo alle norme contenute nel decreto e in particolare **viene introdotto l'articolo 104bis**, contenente l'autorizzazione alla Giunta regionale all'adozione di uno o più regolamenti per l'attuazione della legge regionale, volti a disciplinare termini e modalità operative e procedurali riferite, in particolare, alla rilevazione delle entrate e delle spese, alle modalità di gestione delle casse economiche e dei beni mobili regionali, alla rendicontazione, al bilancio consolidato e al sistema dei controlli.

Infine, vengono **abrogati gli articoli 105,106,107 e 108** che risultano superati dal presente Disegno di legge.

**Disegno di legge: “Ulteriori modificazioni e integrazioni alla legge regionale 28/02/2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria.)”.**

#### **Art.1**

**(Sostituzione dell'articolo 1 della l.r. 28/02/2000, n. 13)**

1. L'articolo 1 della l.r. 28/02/2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria) è sostituito dal seguente:

“ Art. 1  
(Principi generali)

1. La presente legge disciplina gli elementi fondamentali dell'ordinamento contabile regionale, in attuazione degli articoli 18 e 78 dello Statuto regionale e nel rispetto della legislazione statale vigente in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e di coordinamento della finanza pubblica, con riferimento particolare:

- a) agli obiettivi, ai soggetti, agli strumenti, alle procedure e alle verifiche della programmazione regionale;
- b) agli strumenti di programmazione finanziaria e di bilancio;
- c) alla gestione del bilancio intesa come procedimento di acquisizione delle entrate e procedimento di erogazione delle spese;
- d) ai sistemi di scritture e agli strumenti che compongono il rendiconto generale della Regione;
- e) al sistema di controllo interno;
- f) alle responsabilità e ai controlli sulla gestione del bilancio.”.

#### **Art.2**

**(Integrazione alla l.r. 13/2000)**

1. Dopo l'articolo 1 della l.r. 13/2000, è

inserito il seguente:

**“Art. 1-bis**

**(Principi contabili)**

1. In attuazione dell'articolo 36, comma 5 del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), la Regione adotta i principi contabili generali ed i principi contabili applicati di cui agli allegati n. 1 e n. 4 del medesimo decreto legislativo.”.

**Art.3**

**(Modificazione all'articolo 2 della l.r.  
13/2000)**

1. Al comma 1, dell'articolo 2 della l.r. 13/2000 dopo la parola: “legge” sono aggiunte le seguenti:”, *in conformità al principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all'allegato 4/1 del d.lgs.118/2011,*”.

**Art.4**

**(Modificazioni all'articolo 3 della l.r.  
13/2000)**

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 13/2000 sono soppresse le parole: “*ai sensi dell'articolo 19 dello Statuto della Regione,*”.

2. Al comma 4 dell'articolo 3 della l.r. 13/2000 le parole: “*3, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni.*” sono sostituite dalle seguenti: “*5 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), d'ora in poi TUEL, e all'articolo 9, comma 2, del Decreto Legislativo n. 281 del 28 agosto 1997 (“Definizione ed ampliamento delle*

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

*attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali").”.*

**Art.5****(Modificazioni all’articolo 5 della l.r. 13/2000)**

1. Al comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 13/2000 dopo le parole: “*Giunta regionale*” sono aggiunte le seguenti: “*in osservanza di quanto previsto dagli articoli 25, 26, 27, 28 e 29 dello Statuto e dell’articolo 5 del TUEL,*”.

2. Al comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 13/2000 le parole: “*e comunitarie*” sono sostituite dalle seguenti: “*ed europee*”.

3. Al comma 4 dell’articolo 5 della l.r. 13/2000 le parole: “*e comunitari*” sono sostituite dalle seguenti: “*ed europei*”.

**Art.6****(Sostituzione dell’articolo 7 della l.r. 13/2000)**

1. L’articolo 7 della l.r. 13/2000 è sostituito dal seguente:

**“Art. 7**

**(Atti della programmazione)**

1. Nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 63, comma 2 dello Statuto, nonché del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all’allegato 4/1 del d.lgs.118/2011, sono atti della programmazione economica, sociale, territoriale, paesaggistica e finanziaria regionale:

- a) il Programma di Governo;
- b) il documento di economia e finanza regionale (DEFER);
- c) la Nota di aggiornamento al DEFER;
- d) il disegno di legge di stabilità regionale, il disegno di legge di bilancio, il Piano degli

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

indicatori di bilancio, il disegno di legge di assestamento del bilancio, gli eventuali disegni di legge di variazione di bilancio, gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di bilancio;

e) il piano urbanistico strategico territoriale, di seguito denominato PUST;

f) il piano paesaggistico regionale, di seguito denominato PPR;

g) i piani di settore ed intersettoriali;

h) i programmi regionali dell'Unione Europea;

i) gli strumenti di programmazione negoziata.”.

**Art.7**

**(Integrazione alla l.r. 13/2000)**

1. Dopo l'articolo 7 della l.r. 13/2000 è inserito il seguente:

“Art. 7-bis  
(Programma di Governo)

1. Il Programma di Governo, oltre a quanto previsto dall'articolo 63, comma 2, dello Statuto, contiene gli elementi di cui all'articolo 2, comma 1, punto 1, dell'Allegato n. 4/1 al d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni.”.

**Art.8**

**(Modificazione all'articolo 9 della l.r. 13/2000)**

1. Al comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 13/2000, la parola: “PRS” è sostituita dalla seguente: “DEFR”.

**Art.9**

**(Modificazione all'articolo 10 della l.r. 13/2000)**

1. Al comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 13/2000 la parola: “PRS” è sostituita dalle seguenti: “Programma di Governo”.

**Art.10**  
**(Modificazione all'articolo 11 della l.r.**  
**13/2000)**

1. Al comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 13/2000 la parola: "strutturali" è sostituita dalla seguente: "europei".

**Art.11**  
**(Modificazione all'articolo 13 della l.r.**  
**13/2000)**

1. Al comma 7 dell'articolo 13 della l.r. 13/2000 la parola: "16" è sostituita dalle seguenti: "18, comma 1 bis" e le parole: "27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni" sono sostituite dalle seguenti: "5 del TUEL".

**Art.12**  
**(Sostituzione dell'articolo 14 della l.r.**  
**13/2000)**

1. L'articolo 14 della l.r. 13/2000 è sostituito dal seguente:

"Art. 14

(Documento di economia e finanza regionale)

1. La Regione stabilisce i contenuti della politica socio-economica nel territorio e delinea gli interventi di finanza regionale mediante il Documento di Economia e Finanza regionale (DEFR), in conformità al Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011.

2. Il DEFR concerne l'esercizio di riferimento e i due successivi, è aggiornato annualmente ed è redatto per le finalità di cui al paragrafo 5.2 dell'Allegato n. 4/1 al d.lgs.118/2011. Il DEFR contiene, almeno, gli elementi individuati dal paragrafo 5.3 del medesimo Allegato.

3. Il DEFR tiene conto, per il periodo a cui fa

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

riferimento, degli effetti dei programmi europei in vigore, delle intese di programma con il Governo e delle valutazioni e degli effetti del documento di economia e finanza, d'ora in poi DEF, di cui all'articolo 2 della legge 7 aprile 2011, n.39 (Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri) e successive modificazioni e integrazioni, come presentato dal Governo al Parlamento.

4. Il DEFR costituisce lo strumento fondamentale di raccordo fra la programmazione generale e la programmazione finanziaria e di bilancio della Regione. Ai fini di tale raccordo, avvalendosi delle risultanze del controllo strategico di cui all' articolo 99, il DEFR:

- a) verifica e aggiorna annualmente le determinazioni programmatiche del Programma di Governo e degli strumenti attuativi settoriali e intersettoriali;
- b) delinea il quadro delle risorse finanziarie regionali necessarie al collegamento fra le determinazioni programmatiche e le scelte e gli effetti di bilancio.
- c) indica gli strumenti di raccordo tra le strategie e le politiche regionali e quelle delineate in sede europea.

5. Il DEFR contiene una sintetica descrizione della situazione economica e sociale della Regione e una valutazione degli andamenti dell'economia regionale. Nel DEFR sono altresì indicati:

- a) le tendenze e gli obiettivi macroeconomici, in particolare quelli relativi allo sviluppo del reddito e dell'occupazione nella Regione nel triennio di riferimento;
- b) gli aggiornamenti e le modificazioni degli altri documenti di programmazione, nonché le conseguenti variazioni da apportare alla legislazione attuativa e alla strumentazione operativa;
- c) il limite massimo del ricorso al mercato finanziario per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale;
- d) le regole di variazione delle entrate e delle spese del bilancio di competenza della Regione per il periodo cui si riferisce il bilancio di previsione, nonché il livello

---

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**


---

programmatico di imposizione fiscale;

e) gli indirizzi per gli interventi, anche di settore, collegati alla manovra di finanza regionale per il periodo compreso nel bilancio di previsione, coerenti con i contenuti e le previsioni di cui alla lettera b) nell'ambito delle compatibilità di cui alle lettere c) e d);

f) la valutazione di massima dell'effetto economico-finanziario attribuito agli indirizzi e agli interventi di cui alla lettera e) in rapporto all'andamento tendenziale;

g) i criteri e i parametri per la formazione del bilancio di previsione della Regione e l'individuazione delle priorità da realizzare.

6. Il DEFR non può indicare elementi incompatibili con quanto stabilito dal d.lgs.118/2011. In caso contrario, le relative parti del DEFR stesso si considerano inefficaci.

7. Ferma restando la disciplina di cui all'Allegato n. 4/1 del d.lgs.118/2011, l'ultimo DEFR redatto prima di ogni elezione per il rinnovo della carica di Presidente della Regione e dell'Assemblea Legislativa regionale si limita all'individuazione delle azioni di fine legislatura e alla descrizione delle attività che per mero effetto di trascinarsi attuativo sconfinano oltre la scadenza elettorale per tutto il primo anno a cui è riferito il DEFR stesso.”.

**Art.13**  
**(Sostituzione dell'articolo 15 della l.r.**  
**13/2000)**

1.L'articolo 15 della l.r. 13/2000 è sostituito dal seguente:

“Art. 15  
 (Legge di stabilità regionale e bilancio di previsione regionale)

1. Il disegno di legge di stabilità regionale, il disegno di legge di bilancio, il disegno di legge di assestamento del bilancio e gli eventuali disegni di legge di variazione di bilancio sono presentati ed approvati in osservanza alle disposizioni dettate dal principio della programmazione di cui all'Allegato 4/1 al d.lgs.118/2011.”.

**Art.14**  
**(Sostituzione dell'articolo 19 della l.r.**  
**13/2000)**

1. L'articolo 19 della l.r. 13/2000 è sostituito dal seguente:

“Art. 19  
(Procedimento di formazione dei programmi regionali dell'Unione Europea)

1. I programmi regionali dell'Unione Europea sono elaborati sotto forma di Piani Operativi regionali (POR) o secondo altre determinazioni settoriali facendo riferimento alle strumentazioni ed alle procedure dell'Unione Europea, del Governo nazionale e alla legislazione regionale in ordine agli aspetti di concertazione sociale ed istituzionali, di programmazione finanziaria, di monitoraggio e controllo.

2. La Giunta regionale designa le direzioni che, insieme alle strutture di coordinamento della programmazione, sono responsabili della elaborazione degli schemi di cui al comma 4 e dei relativi programmi europei. La elaborazione si effettua con specifico riferimento:

a) all'individuazione degli obiettivi generali e specifici, dei relativi Assi e azioni/misure e in rapporto alle indicazioni strategiche e alle coerenze con la programmazione regionale e con gli altri programmi dell'Unione Europea;  
b) alla fattibilità finanziario-contabile;  
c) alle procedure di gestione e controllo della fase di realizzazione.

3. La Giunta regionale indica altresì, in rapporto allo specifico programma, la direzione prevalente in termini di competenze settoriali. Le proposte tecniche degli schemi di cui al comma 4 e dei relativi programmi europei sono presentate alla Giunta regionale dal direttore con competenza prevalente e dal responsabile delle strutture di coordinamento della programmazione, di concerto con gli altri direttori regionali.

4. La Giunta regionale, preliminarmente alla elaborazione degli atti da presentare per il

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

negoziato con il Governo e la Commissione europea, adotta uno schema generale di orientamenti di programma da sottoporre all'esame del tavolo di concertazione economico-sociale istituito ai sensi dell'articolo 5 e all'esame del Consiglio delle autonomie locali. La Giunta regionale presenta lo schema generale di orientamenti di programma all'Assemblea legislativa, che lo approva, ai fini del negoziato, con una risoluzione in cui, in coerenza con il Programma di governo, vengono delineati gli indirizzi fondamentali e le priorità. Gli orientamenti generali della Commissione europea e del Governo costituiscono, in ordine ai contenuti dello schema generale di orientamenti e dei relativi programmi europei, il quadro di riferimento per il confronto delle coerenze strategiche fra priorità regionali e indirizzi generali dell'Unione Europea.

5. Gli atti da presentare per il negoziato di cui al comma 4 sono approvati dall'Assemblea legislativa secondo le modalità stabilite dalla legislazione regionale in materia di disciplina delle modalità di partecipazione della Regione alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.”.

**Art.15****(Modificazione all'articolo 20 della l.r. 13/2000)**

1. Al comma 3, dell'articolo 20 della l.r. 13/2000 le parole: “al comma 1 dell'articolo 17” sono sostituite dalle seguenti: “all'articolo 21”.

**Art.16****(Sostituzione dell'articolo 21 della l.r. 13/2000)**

1. L'articolo 21 della l.r. 13/2000 è sostituito dal seguente:

**“Art. 21**

**(Procedimento di formazione del Documento di Economia e Finanza Regionale)**

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

1. La Giunta regionale adotta lo schema di DEFR nel rispetto di quanto disposto dall'Allegato 4/1 al d.lgs.118/2011.
2. La Giunta regionale individua le strutture con responsabilità prevalente, le strutture coinvolte nella preparazione degli atti e definisce le modalità e le tempistiche di presentazione del DEFR per l'adozione nei termini di cui al comma
3. Lo schema di DEFR è sottoposto all'esame del tavolo di concertazione economico-sociale istituito dall' articolo 5 e all'esame del Consiglio delle autonomie locali.
3. La Giunta regionale presenta all'Assemblea Legislativa, nei termini di cui all'Allegato 4/1 al d.lgs.118/2011, la proposta di DEFR, allegando i documenti e i pareri che sono eventualmente scaturiti dalla concertazione. L'Assemblea Legislativa approva il DEFR con atto di indirizzo politico-amministrativo.
4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano anche alle fasi di predisposizione, adozione, presentazione e approvazione della nota di aggiornamento al DEFR.”.

**Art.17**  
**(Sostituzione dell'articolo 22 della l.r.**  
**13/2000)**

1.L'articolo 22 della l.r. 13/2000 è sostituito dal seguente:

“Art. 22  
(Procedure interne di formazione disciplinate  
dalla Giunta regionale)

1. Le procedure interne di formazione delle proposte tecniche relative agli accordi di programma quadro, ai patti territoriali, ai contratti d'area, agli strumenti previsti dalla Legge regionale di cui all'articolo 18, comma 1-bis dello Statuto, nonché ai contratti di programma di cui alla L. n. 662/1996, sono definite dalla Giunta regionale.
2. La Giunta regionale determina le procedure di cui al comma 1 designando le strutture con responsabilità prevalente, individuando le strutture coinvolte nella

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

preparazione degli atti e definendo le modalità di presentazione.

3. La Giunta regionale definisce altresì le procedure di collegamento politico e organizzativo con i soggetti esterni coinvolti nei programmi, accordi e contratti di cui al comma 1.”.

**Art.18**  
**(Sostituzione dell'articolo 23 della l.r.**  
**13/2000)**

1.L'articolo 23 della l.r. 13/2000 è sostituito dal seguente:

“Art. 23  
(Verifica di coerenza con il Programma di Governo e con il Documento di Economia e Finanza Regionale)

1.Le verifiche di coerenza di progetti e programmi di cui all'articolo 6, con il Programma di Governo e con il DEFR, qualora non diversamente disposto da specifiche normative, sono affidate ai direttori competenti per materia che ne danno motivazione negli atti trasmessi all'esame della Giunta regionale. Tali motivazioni fanno riferimento anche ai pareri di conformità con il Programma di Governo e con il DEFR espressi dagli altri direttori regionali.

**Art.19**  
**(Sostituzione dell'articolo 24 della l.r.**  
**13/2000)**

1.L'articolo 24 della l.r. 13/2000 è sostituito dal seguente:

“Art. 24  
(Monitoraggio e valutazione dei programmi e dei progetti)

1. La Giunta regionale cura il monitoraggio dell'attuazione e dell'efficacia dei programmi e dei progetti.
2. La Giunta regionale organizza un sistema di monitoraggio dell'attuazione e dell'efficacia dei principali strumenti di programmazione.
3. La Giunta regionale individua:

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

- a) le strutture deputate all'organizzazione e attuazione del monitoraggio di cui ai commi 1 e 2;
- b) i metodi e le procedure di valutazione dei progetti e delle politiche di intervento;
- c) i raccordi e le strumentazioni organizzative con analoghe procedure nazionali e dell'Unione Europea.”.

**Art.20**  
**(Sostituzione dell'articolo 26 della l.r.**  
**13/2000)**

1.L'articolo 26 della l.r. 13/2000 è sostituito dal seguente:

“Art. 26

(Strumenti della Programmazione finanziaria)

1. La Regione realizza la programmazione finanziaria, nel rispetto dal principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all'allegato 4/1 del d.lgs. n. 118/2011, attraverso atti coordinati che consentono la trasparenza delle decisioni, favoriscono la flessibilità del bilancio e la certezza dell'impiego delle risorse pubbliche. Costituiscono strumenti di programmazione finanziaria:

- a) il DEFR trasmesso dalla Giunta regionale all'Assemblea legislativa entro il 30 giugno di ciascun anno;
- b) la nota di aggiornamento al DEFR trasmessa dalla Giunta regionale all'Assemblea legislativa entro 30 giorni dalla presentazione della nota di aggiornamento al DEF nazionale e comunque non oltre la data di adozione del disegno di legge di bilancio da parte della Giunta regionale;
- c) il disegno di legge di stabilità regionale;
- d) il disegno di legge di bilancio;
- e) il Piano degli indicatori di bilancio;
- f) il disegno di legge di assestamento del bilancio;
- g) eventuali disegni di legge collegati alla manovra di bilancio.

2. Entro il 31 ottobre, e comunque non oltre trenta giorni dalla presentazione del disegno di legge di bilancio dello Stato, la

## REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

---

Giunta regionale adotta, in coerenza con le previsioni del DEFR e della relativa nota di aggiornamento, il disegno di legge di stabilità e il disegno di legge di bilancio e li presenta all'Assemblea Legislativa regionale.

3. Contestualmente alla presentazione dei disegni di legge di cui al comma 2, la Giunta regionale può presentare all'Assemblea legislativa uno o più disegni di legge regionale collegate alla manovra di bilancio, con le quali sono disposte, in coerenza con gli indirizzi del DEFR, norme a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio ed altre norme, non inseribili nella legge di stabilità, strettamente rilevanti per il raggiungimento degli obiettivi della manovra di bilancio.

4. In un'unica sessione sono approvati il disegno di legge di stabilità, il disegno di legge di bilancio e gli eventuali disegni di legge collegati.”.

### **Art.21**

#### **(Sostituzione dell'articolo 27 della l.r. 13/2000)**

1.L'articolo 27 della l.r. 13/2000 è sostituito dal seguente:

#### “Art. 27

(Legge di stabilità regionale)

1. Il disegno di legge di stabilità regionale espone il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione in conformità con gli indirizzi programmatici espressi nel DEFR e provvede, per il medesimo periodo, alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione regionale vigente al fine di adeguare gli effetti finanziari agli obiettivi, nel rispetto della programmazione economico-finanziaria regionale.

2. Il disegno di legge di stabilità regionale contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio di previsione e provvede per il medesimo periodo:

a) alle variazioni delle aliquote e di tutte le

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

altre misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi di competenza regionale, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui tale determinazione si riferisce;

b) al rifinanziamento, per un periodo non superiore a quello considerato dal bilancio di previsione, delle leggi di spesa regionali, con esclusione delle spese obbligatorie e delle spese continuative;

c) alla riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio di previsione, di autorizzazioni legislative di spesa;

d) con riferimento alle spese pluriennali disposte dalle leggi regionali, alla rimodulazione delle quote destinate a gravare su ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione e degli esercizi successivi;

e) alle eventuali autorizzazioni di spesa per interventi la cui realizzazione si protrae oltre il periodo di riferimento del bilancio di previsione e altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge di stabilità dalle leggi vigenti;

f) alla determinazione di aumenti di entrata o riduzioni di spesa fermo restando l'esclusione delle norme a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio;

g) alla previsione di norme eventualmente necessarie a garantire l'attuazione dei vincoli di finanza pubblica.”.

**Art.22****(Sostituzione dell'articolo 28 della l.r. 13/2000)**

1.L'articolo 28 della l.r. 13/2000 è sostituito dal seguente:

**“Art. 28**

(Bilancio di previsione finanziario annuale e pluriennale)

**1.** Il bilancio di previsione finanziario costituisce lo strumento essenziale per il processo di programmazione regionale finalizzato a rappresentare il quadro delle risorse che la regione prevede di acquisire e di impiegare in base alla legislazione vigente,

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

riferite ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni di entrata e di spesa sono elaborate distintamente per ciascun esercizio, in coerenza con i documenti di programmazione regionale, restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale.

2. Il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi ed è redatto in conformità al principio applicato della programmazione previsto dall'Allegato 4/1 al d.lgs. 118/2011, secondo gli schemi di cui all'Allegato n. 9 del medesimo decreto.

3. Il bilancio di previsione finanziario ha carattere autorizzatorio per gli esercizi finanziari cui il bilancio si riferisce, costituendo limite:

- a) agli accertamenti e agli incassi riguardanti le accensioni di prestiti;
- b) agli impegni e ai pagamenti di spesa ad esclusione delle previsioni relative ai rimborsi delle anticipazioni di tesoreria e alle partite di giro.

4. Il bilancio di previsione finanziario costituisce sede di riscontro per la copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite da leggi regionali a carico di esercizi futuri.

5. A seguito di eventi intervenuti successivamente all'approvazione del bilancio, la giunta, nelle more della necessaria variazione di bilancio e al solo fine di garantire gli equilibri di bilancio, può limitare la natura autorizzatoria degli stanziamenti del bilancio di previsione, compresi quelli relativi agli esercizi successivi al primo. Con riferimento a tali stanziamenti, non possono essere assunte obbligazioni giuridiche.”.

**Art.23****(Sostituzione dell'articolo 29 della l.r. 13/2000)**

1.L'articolo 29 della l.r. 13/2000 è sostituito dal seguente:

“Art. 29

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

(Fondi speciali)

1. Ai sensi dell'articolo 49 del d.lgs. n. 118/2011 sono iscritti, nello stato di previsione della spesa uno o più fondi speciali, destinati a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionino dopo l'approvazione del bilancio.
2. Alla legge di bilancio di previsione è allegato, in apposita tabella, l'elenco dei nuovi provvedimenti legislativi finanziabili con i fondi speciali articolato in specifiche partite, per ciascuna delle quali è indicato l'oggetto del provvedimento e, distintamente per la parte corrente e per la parte in conto capitale, le somme destinate alla copertura finanziaria sui singoli esercizi considerati dal bilancio di previsione.
3. I fondi di cui al comma 1, non sono utilizzabili per l'imputazione di atti di spesa, ma solo ai fini del prelievo di somme da iscrivere in aumento alle autorizzazioni di spesa dei programmi esistenti o dei nuovi programmi dopo l'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che autorizzano le spese medesime.
4. Nel corso dell'esercizio le disponibilità dei fondi speciali possono essere utilizzate anche per fornire la copertura a provvedimenti legislativi non ricompresi nell'elenco di cui al comma 2, a condizione che il provvedimento da coprire indichi gli interventi inseriti nell'elenco ai quali viene sottratta la relativa copertura.
5. Le quote dei fondi speciali non utilizzate entro l'anno cui si riferiscono costituiscono economie di bilancio.
6. Ai fini della copertura finanziaria di spese derivanti da provvedimenti legislativi, non approvati entro il termine dell'esercizio relativo può farsi riferimento alle quote non utilizzate di fondi speciali di detto esercizio. A tal fine, le economie di spesa derivanti dalle quote non utilizzate di tali fondi speciali costituiscono una quota accantonata del risultato di amministrazione, destinata alla copertura finanziaria di spese derivanti dai relativi provvedimenti legislativi, purché tali provvedimenti siano approvati entro il termine dell'esercizio immediatamente successivo.”.

**Art.24**

**(Sostituzione della rubrica della Sezione II  
del Titolo III della l.r. 13/2000)**

1.La rubrica della Sezione II del Titolo III della l.r. 13/2000 è sostituita dalla seguente:  
“Bilancio di previsione finanziario”.

**Art.25**

**(Sostituzione dell'articolo 33 della l.r.  
13/2000)**

1.L'articolo 33 della l.r. 13/2000 è sostituito dal seguente:

“Art. 33  
(Bilancio di previsione finanziario)

1. Entro il 31 ottobre di ogni anno e, comunque, non oltre 30 giorni dalla presentazione del disegno di legge bilancio dello Stato, la Giunta regionale approva il disegno di legge del bilancio di previsione finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea legislativa regionale.
2. Il Bilancio di previsione finanziario, articolato per Titoli e Tipologie di Entrata e per Missioni, Programmi e Titoli della spesa, è approvato con legge regionale entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce e l'unità di voto per la sua approvazione è costituita dai Programmi.
3. Al bilancio di previsione finanziario sono allegati i prospetti, i documenti e gli atti previsti dalla normativa statale e regionale vigente.”.

**Art.26**

**(Sostituzione dell'articolo 34 della l.r.  
13/2000)**

1.L'articolo 34 della l.r. 13/2000 è sostituito dal seguente:

“Art. 34  
(Documento tecnico di accompagnamento)

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

1. La Giunta regionale, nella prima seduta successiva all'approvazione della legge di bilancio di previsione da parte dell'Assemblea legislativa, approva il documento tecnico di accompagnamento di cui all'articolo 39, comma 10, del d.lgs. 118/2011.
2. Il documento tecnico di accompagnamento, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio, reca le entrate ripartite in titoli, tipologie e categorie e le spese ripartite in missioni, programmi e macroaggregati.”.

**Art.27**  
**(Sostituzione dell'articolo 35 della l.r.**  
**13/2000)**

1.L'articolo 35 della l.r. 13/2000 è sostituito dal seguente:

“Art. 35  
(Bilancio finanziario gestionale)

1. Contestualmente all'approvazione del documento tecnico di accompagnamento, la Giunta regionale approva il Bilancio finanziario gestionale, ripartito in capitoli.
2. I capitoli riguardano l'oggetto dell'entrata o della spesa e sono raccordati, rispettivamente, al quarto livello del piano dei conti di cui all'articolo 4 del d.lgs. n. 118/2011.
3. I capitoli di entrata sono articolati in modo da mantenere distinte le entrate con vincolo di destinazione.
4. I capitoli di spesa sono articolati in modo da mantenere distinte le spese a carattere vincolato o obbligatorio ed in modo da assicurare la ripartizione delle risorse fra i centri di responsabilità amministrativa.
5. Il bilancio finanziario gestionale provvede all'assegnazione delle risorse finanziarie, stanziare nei pertinenti capitoli di spesa, ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa.
6. Al bilancio finanziario gestionale è allegato il prospetto riguardante le previsioni di competenza e di cassa dei capitoli della gestione sanitaria accentrata articolato, per quanto riguarda le

entrate, in titoli, tipologie, categorie e capitoli e, per quanto riguarda le spese, in titoli, macroaggregati e capitoli.”.

**Art.28**  
**(Sostituzione dell'articolo 36 della l.r. 13/2000)**

1.L'articolo 36 della l.r. 13/2000 è sostituito dal seguente:

“Art. 36  
(Centri di responsabilità amministrativa)

1. Il livello di responsabilità amministrativa è individuato in modo da assicurare il costante adeguamento della struttura del bilancio finanziario gestionale all'ordinamento legislativo e alle altre norme di organizzazione della Regione medesima.”.

**Art.29**  
**(Sostituzione dell'articolo 37 della l.r. 13/2000)**

1.L'articolo 37 della l.r. 13/2000 è sostituito dal seguente:

“Art. 37  
(Esercizio provvisorio e gestione provvisoria)

1. Se il bilancio di previsione non è approvato dall'Assemblea legislativa entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce, la gestione finanziaria della Regione si svolge nel rispetto dell'articolo 43 del d.lgs. 118/2011 e dei relativi principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria.

2. Ai sensi dell'articolo 75, comma 6, dello Statuto, l'esercizio provvisorio del bilancio di previsione può essere autorizzato, su iniziativa della Giunta regionale, con apposita legge regionale da approvarsi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce, per un periodo massimo di tre mesi.”.

**Art.30**  
**(Sostituzione dell'articolo 38 della l.r.**  
**13/2000)**

1.L'articolo 38 della l.r. 13/2000 è sostituito dal seguente:

“Art. 38  
(Fondo di riserva per le spese obbligatorie)

1. Ai sensi dell'articolo 48, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, nel bilancio regionale è iscritto un fondo di riserva per spese obbligatorie dipendenti dalla legislazione in vigore.
2. Da tale fondo, sono prelevate, con determinazione del Dirigente regionale competente in materia di bilancio, le somme necessarie per integrare gli stanziamenti di competenza e di cassa dei capitoli di spesa che si rivelino insufficienti, alla condizione che riguardino spese aventi carattere obbligatorio.
3. L'elenco dei capitoli di spesa che possono essere integrati a norma del comma 2 è allegato al bilancio di previsione.
4. Al fondo non possono, in ogni caso, essere imputati impegni o pagamenti di spesa.”.

**Art.31**  
**(Sostituzione dell'articolo 39 della l.r.**  
**13/2000)**

1.L'articolo 39 della l.r. 13/2000 è sostituito dal seguente:

“Art. 39  
(Fondo di riserva per spese impreviste)

1. Ai sensi dell'articolo 48, comma 1, lettera b), del d.lgs. 118/2011, nel bilancio regionale è iscritto un fondo di riserva per le spese impreviste, per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, che non riguardino le spese di cui all'articolo 36, e che, comunque, non impegnino i bilanci futuri con carattere di continuità.

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

2. Da tale fondo, con deliberazione della Giunta regionale, sono prelevate e iscritte, in aumento degli stanziamenti di competenza e di cassa dei pertinenti capitoli di spesa, le somme occorrenti per provvedere a spese dipendenti dalla legislazione in vigore aventi carattere di imprescindibilità e di improrogabilità, non prevedibili all'atto dell'approvazione del bilancio, e che non trovino capienza negli stanziamenti del bilancio medesimo. Tali spese non devono comunque impegnare i bilanci futuri con carattere di continuità.

3. Allo stato di previsione della spesa è allegato un elenco, da approvarsi con apposito articolo della legge di approvazione del bilancio, delle spese per le quali può esercitarsi la facoltà di cui al comma 2.

4. Al fondo non possono, in ogni caso, essere imputati impegni o pagamenti di spesa.”.

**Art.32****(Sostituzione dell'articolo 40 della l.r. 13/2000)**

1.L'articolo 40 della l.r. 13/2000 è sostituito dal seguente:

**“Art. 40**

(Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa)

1.Ai sensi dell'articolo 48, comma 3, lettera c), del d.lgs. 118/2011, nel bilancio regionale annuale di cassa è iscritto un "Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa", il cui stanziamento è annualmente determinato, con apposito articolo della legge di approvazione del bilancio, entro il limite massimo di un dodicesimo dell'ammontare complessivo dei pagamenti previsti nell'esercizio.

2. I prelievi dal fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa sono effettuati con determinazione del dirigente regionale competente in materia di bilancio, previa verifica delle effettive disponibilità di cassa.”.

**Art.33**  
**(Sostituzione dell'articolo 41 della l.r.**  
**13/2000)**

1.L'articolo 41 della l.r. 13/2000 è sostituito dal seguente:

"Art. 41  
(Fondi e accantonamenti per passività  
potenziali)

1. Al fine di consentire il pagamento delle passività potenziali, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 46, comma 3, del d.lgs. 118/2011, nello stato di previsione della spesa, sono iscritti i seguenti fondi di riserva:

- a) fondo perdite società partecipate;
- b) fondo passività potenziali per spese a carico della Regione;

2. I prelevamenti dai fondi di cui al comma 1 sono effettuati con deliberazione di Giunta regionale.

3. Ai fondi di cui al comma 1 non possono, in ogni caso, essere imputati impegni o pagamenti di spesa e a fine esercizio, le relative economie di spesa confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione e sono immediatamente utilizzabili ai sensi di quanto previsto dall'articolo 42 del d.lgs. 118/2011.”.

**Art.34**  
**(Sostituzione dell'articolo 42 della l.r.**  
**13/2000)**

1.L'articolo 42 della l.r. 13/2000 è sostituito dal seguente:

"Art. 42  
(Fondo rischi per le spese legate al  
contenzioso)

1. Ai sensi del paragrafo 5.2, lettera h), del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'Allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, è iscritto, nello stato di previsione della spesa, il fondo rischi per le spese legate al contenzioso.

2. Nel fondo rischi per le spese legate al

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

contenzioso sono accantonate le risorse necessarie per il pagamento degli oneri derivanti da sentenze non definitive e non esecutive ovvero da contenziosi in cui la Regione ha significative probabilità di soccombere.

3. Con la ricognizione del contenzioso esistente a carico della Regione, effettuata, con cadenza almeno semestrale, dall'Avvocatura regionale, vengono quantificati gli oneri di cui al comma 2 relativi agli esercizi considerati nel bilancio di previsione ed a quelli successivi, in base alla prevista data di conclusione di ciascun procedimento e all'andamento del giudizio.

4. La dotazione complessiva del fondo rischi per le spese legate al contenzioso, con riferimento agli esercizi considerati nel bilancio di previsione, viene determinata sulla base degli oneri quantificati ai sensi del comma 3, tenuto conto delle quote del Fondo rischi per le spese legate al contenzioso accantonate nel risultato di amministrazione.

5. I prelevamenti dal fondo di cui al comma 1 sono effettuati con deliberazione di Giunta regionale.

6. Al fondo di cui al comma 1 non possono, in ogni caso, essere imputati impegni o pagamenti di spesa e a fine esercizio, le relative economie di spesa confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabili ai sensi di quanto previsto dall'articolo 42 del d.lgs. 118/2011.”.

**Art.35**  
**(Sostituzione dell'articolo 43 della l.r.**  
**13/2000)**

1.L'articolo 43 della l.r. 13/2000 è sostituito dal seguente:

“Art. 43  
(Assestamento di bilancio)

1. Entro il 30 giugno di ogni anno, la Giunta regionale, sulla base delle risultanze del rendiconto relativo all'esercizio precedente, adotta il disegno di legge di assestamento del bilancio e lo trasmette

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

all'Assemblea legislativa regionale ai fini della sua approvazione entro il 31 luglio, secondo quanto previsto dall'articolo 50 del d.lgs. n. 118/2011.”.

**Art.36**  
**(Sostituzione dell'articolo 44 della l.r.**  
**13/2000)**

1.L'articolo 44 della l.r. 13/2000 è sostituito dal seguente:

“Art. 44  
(Variazioni di bilancio)

1. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 48 e 51 del d.lgs. n. 118/2011, le variazioni del bilancio di previsione sono autorizzate con legge regionale. Le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale sono autorizzate con deliberazione della Giunta regionale, ovvero con determinazione dirigenziale, secondo le modalità di cui ai commi 2 e 3.

2. Con deliberazione della Giunta regionale sono autorizzate le variazioni di bilancio riguardanti:

- a) diverse categorie nell'ambito delle medesime tipologie di entrata e diversi macroaggregati nell'ambito del medesimo programma di spesa;
- b) l'attuazione dei profili finanziari delle leggi regionali di spesa;
- c) l'utilizzo delle quote accantonate del risultato di amministrazione;
- d) il prelievo dai Fondi rischi di cui agli articoli 39 41 e 42.

3. Con determinazione dirigenziale del Dirigente regionale competente in materia di bilancio sono autorizzate le variazioni di bilancio riguardanti:

- a) capitoli di entrata appartenenti alla medesima categoria e capitoli di spesa appartenenti al medesimo macroaggregato ivi inclusi quelli riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti e i trasferimenti in conto capitale;
- c) il prelievo dai fondi di cui agli articoli 38 e 40;

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

d) l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto e la mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate secondo le modalità previste dall'articolo 42, commi 8, 9 e 11 del d.lgs. 118/2011;

e) l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto terzi;

f) le variazioni riguardanti il Fondo pluriennale vincolato escluse quelle previste dall'articolo 3, comma 4 del d.lgs. 118/2011, di competenza della Giunta regionale;

g) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale e a depositi bancari, intestati all'ente.

4. Salvo quanto disposto dal comma 6 dell'articolo 51 del d.lgs.118/2011, ogni altra variazione al bilancio, deve essere approvata anche con legge regionale, entro il 30 novembre.

5. Le variazioni al bilancio di previsione sono trasmesse al Tesoriere secondo le modalità previste dall'articolo 51, comma 9, del d.lgs. n. 118/2011.”.

**Art.37**  
**(Sostituzione dell'articolo 45 della l.r.**  
**13/2000)**

1.L'articolo 45 della l.r. 13/2000 è sostituito dal seguente:

“Art. 45  
(Ricorso al debito)

1. Nel rispetto di quanto previsto dalle leggi vigenti in materia, il ricorso al debito da parte della Regione è autorizzato dalla legge di approvazione di bilancio o da successiva legge di variazione al bilancio di previsione, che fissa gli oneri connessi sui singoli esercizi finanziari futuri, la durata massima del periodo di rimborso e la copertura dei relativi oneri per l'intera durata del periodo di ammortamento. L'autorizzazione stessa cessa con il termine dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

2. La contrazione dei mutui o l'assunzione dei prestiti autorizzati è deliberata dalla Giunta regionale, la quale ne determina le condizioni, la durata e le modalità.”.

**Art.38**

**(Sostituzione della rubrica della Sezione III del Titolo III della l.r. 13/2000)**

1.La rubrica della Sezione III del Titolo III della l.r. 13/2000 è sostituita dalla seguente: “Procedimento di formazione degli strumenti di programmazione finanziaria e di bilancio”.

**Art.39**

**(Sostituzione dell'articolo 46 della l.r. 13/2000)**

1.L'articolo 46 della l.r. 13/2000 è sostituito dal seguente:

**“Art. 46**

**(Procedimento integrato di formazione)**

1. La formazione degli strumenti di programmazione finanziaria di cui all'articolo 26 costituisce procedimento integrato, al fine di assicurare trasparenza alle scelte di bilancio e coerenza con il programma politico dell'amministrazione, con il quadro economico-finanziario e con i vincoli di finanza pubblica.

2. La formazione degli strumenti di programmazione si raccorda, altresì, alla funzione di controllo della gestione e di valutazione dei risultati, nonché nelle sue varie articolazioni, alla misurazione e valutazione della performance con riferimento all'amministrazione nel suo complesso e alle unità organizzative in cui essa si articola.

3. Gli aspetti procedurali e operativi relativi agli strumenti di programmazione finanziaria sono definiti dalla Giunta regionale

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

con proprio atto nel rispetto dei principi e delle disposizioni di legge.”.

**Art.40**  
**(Sostituzione dell'articolo 47 della l.r.**  
**13/2000)**

1.L'articolo 47 della l.r. 13/2000 è sostituito dal seguente:

“Art. 47  
(Sessione di bilancio e adeguamento del regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale).

1. Al fine di assicurare in maniera organizzata ed efficace l'esame, la discussione e l'approvazione da parte dell'Assemblea legislativa regionale degli strumenti di programmazione finanziaria entro i termini stabiliti dalla presente legge, è istituita la sessione di bilancio.

2. L'Assemblea legislativa regionale adegua il proprio regolamento interno ai principi e alle norme della presente legge provvedendo tra l'altro a disciplinare la sessione di bilancio, le modalità di esame, discussione e votazione degli strumenti di programmazione finanziaria di cui all'articolo 26, le modalità di presentazione, esame, discussione e votazione degli emendamenti da parte dei consiglieri regionali.

3. Dalla data di presentazione del disegno di legge della legge di stabilità regionale e fino all'approvazione da parte dell'Assemblea legislativa regionale del bilancio di previsione, non possono essere iscritti all'ordine del giorno delle Commissioni consiliari e dell'Assemblea legislativa regionale disegni di legge che comportino variazioni alle spese o alle entrate della Regione relative al periodo cui si riferisce il bilancio di previsione.”.

**Art.41**  
**(Sostituzione dell'articolo 48 della l.r.**  
**13/2000)**

1.L'articolo 48 della l.r. 13/2000 è sostituito dal seguente:

**“Art. 48**

(Divulgazione della conoscenza del bilancio)

1. Nel rispetto di quanto previsto all'articolo 39, comma 16 del d.lgs. 118/2011, in apposita sezione del sito istituzionale della Regione sono pubblicati il bilancio di previsione finanziario, il relativo documento tecnico di accompagnamento, il bilancio finanziario gestionale e tutti gli atti di variazione degli stessi, entro 30 giorni dalla loro adozione.

2. In ottemperanza agli obblighi in materia di trasparenza di cui al d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33

(Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.) sono pubblicati sul sito istituzionale della Regione:

a) i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità.

b) i dati relativi alle entrate e alla spesa di cui ai propri bilanci preventivi e consuntivi in formato tabellare aperto che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo secondo gli schemi previsti dalle disposizioni vigenti in materia.”.

**Art.42**

**(Sostituzione della rubrica della Sezione IV del Titolo III della l.r. 13/2000)**

1.La rubrica della Sezione IV del Titolo III della l.r. 13/2000 è sostituita dalla seguente: "Leggi regionali di spesa - Copertura finanziaria”.

**Art.43**

**(Sostituzione dell'articolo 49 della l.r. 13/2000)**

1.L'articolo 49 della l.r. 13/2000 è sostituito

dal seguente:

“Art. 49  
(Leggi regionali di spesa)

1. Nel rispetto dei principi dettati dall'articolo 38 del d.lgs. 118/2011, con riguardo alle disposizioni la cui attuazione comporta attività di spesa, la Regione conforma la propria legislazione alle seguenti tipologie:

- a) leggi che prevedono spese a carattere continuativo e obbligatorio, che quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e indicano l'onere a regime;
- b) leggi che prevedono spese a carattere non obbligatorio, che possono rinviare la quantificazione dell'onere annuo alla legge di bilancio;
- c) leggi che dispongono spese a carattere pluriennale, che indicano l'ammontare complessivo della spesa, nonché la quota eventualmente a carico del bilancio in corso e degli esercizi successivi. La legge di stabilità regionale può annualmente rimodulare le quote previste per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione e per gli esercizi successivi, nei limiti dell'autorizzazione complessiva di spesa.

2. I disegni di legge e gli emendamenti che comportino conseguenze finanziarie sono corredati di una relazione tecnica sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonché delle relative coperture.

3. La relazione tecnica:

- a) esplicita le metodologie seguite ed i criteri di calcolo impiegati per la quantificazione;
- b) indica le fonti dei dati impiegati per il calcolo e fornisce una valutazione sull'attendibilità della quantificazione delle grandezze finanziarie;
- c) specifica l'ammontare delle spese a carattere continuativo derivanti dall'attuazione di ciascuna disposizione e, per le spese in conto capitale, la modulazione degli oneri tra gli anni compresi nel bilancio di previsione nonché la quantificazione dell'onere complessivo per la completa realizzazione degli interventi previsti;
- d) evidenzia gli eventuali oneri di gestione

indotti dagli interventi;

e) indica, nel caso di disegni di legge che non determinano nuove o maggiori spese ovvero corredate di clausole di neutralità finanziaria, i dati e gli elementi idonei a comprovare l'ipotesi di invarianza degli oneri complessivi a carico della finanza regionale, eventualmente anche indicando le risorse già disponibili sul bilancio di previsione per l'attuazione delle finalità perseguite;

f) contiene un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari dell'intero provvedimento legislativo e delle corrispondenti coperture previste nel Bilancio di previsione regionale.”.

#### **Art.44**

#### **(Sostituzione dell'articolo 50 della l.r. 13/2000)**

1.L'articolo 50 della l.r. 13/2000 è sostituito dal seguente:

#### **“Art. 50**

(Copertura finanziaria delle leggi di spesa)

1. Ciascuna legge regionale indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa, provvedendo alla contestuale copertura finanziaria dei medesimi oneri, secondo le modalità previste dal comma 2.

2. La copertura finanziaria delle leggi che comportino nuovi o maggiori oneri, ovvero minori entrate, è determinata esclusivamente mediante:

a) l'utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali, restando precluso l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente;

b) utilizzo di disponibilità formatesi nel corso dell'esercizio;

c) la riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;

d) modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate; restando in ogni caso esclusa la copertura di nuovi o maggiori oneri di parte corrente attraverso l'utilizzo dei

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

proventi derivanti da entrate in conto capitale.

3. I mezzi di copertura sono indicati:

a) in relazione alla prima annualità del bilancio di previsione, nel caso di leggi che comportano oneri a carico del solo esercizio corrente;

b) in relazione alla prima annualità del bilancio di previsione ed alle annualità successive, negli altri casi.

4. I disegni di legge regionale, per i quali non è previsto un limite massimo di spesa ai sensi del comma 1, dispongono le modalità di monitoraggio dell'andamento della spesa, al fine di prevenire il verificarsi di scostamenti rispetto alle previsioni, e individuano le eventuali modalità per la compensazione degli effetti che eccedano le previsioni.

5. Le leggi che comportano oneri a carico di esercizi successivi a quelli considerati dal bilancio di previsione si considerano integralmente coperte qualora lo siano con riguardo al periodo considerato dal bilancio di previsione, a condizione che i relativi oneri abbiano nel tempo un andamento costante o raggiungano comunque l'importo maggiore nel periodo considerato dal bilancio di previsione.

6. Nei casi diversi da quelli indicati al comma 5, la legge quantifica l'onere massimo previsto oltre il bilancio di previsione ed indica i mezzi di copertura.

7. In caso di proposte di legge e di emendamenti consiliari che comportano conseguenze finanziarie, il Presidente dell'Assemblea legislativa regionale richiede alla Giunta regionale una verifica sui contenuti delle relazioni tecniche correlate. La Giunta regionale provvede entro venti giorni dalla richiesta, nel caso di proposte di legge e, nel più breve termine tecnicamente possibile, nel caso di emendamenti.”.

**Art.45****(Sostituzione dell'articolo 51 della l.r. 13/2000)**

1.L'articolo 51 della l.r. 13/2000 è sostituito dal seguente:

“Art. 51

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

(Proposte di legge regionale)

1. Gli effetti finanziari derivanti dai disegni di legge di iniziativa della Giunta regionale sono valutati preliminarmente dalle strutture proponenti, le quali redigono la relazione tecnica di cui all'articolo 49 contenente la quantificazione degli oneri finanziari derivanti da ciascuna disposizione del disegno di legge, indicando puntualmente i dati, i criteri e gli altri eventuali elementi di valutazione adottati.

2. Il Direttore regionale competente per materia, trasmette il disegno di legge, corredato della relazione di cui al comma 1, alla Direzione regionale competente in materia di bilancio.

3. La Direzione regionale competente in materia di bilancio, sulla base della relazione di cui al comma 1:

a) verifica la congruità tra gli oneri previsti dal disegno di legge e gli stanziamenti disponibili in bilancio;

b) redige le disposizioni finanziarie necessarie per garantire la copertura finanziaria del disegno di legge;

c) verifica e completa la relazione tecnica con le disposizioni finanziarie di cui alla lettera b) e con il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari di cui alla lettera f) del comma 3 dell'articolo 49;

d) trasmette il testo del disegno di legge, integrato dalle necessarie disposizioni finanziarie e corredato dalla relativa relazione tecnica, alla Direzione proponente.

4. Non possono essere iscritte all'ordine del giorno della Giunta regionale disegni di legge sprovvisti della relazione tecnica di cui all'articolo 49, o la cui relazione tecnica non indichi i criteri utilizzati per la quantificazione degli oneri finanziari ovvero non fornisca sufficienti elementi di valutazione.

5. I disegni di legge di iniziativa della Giunta sono inviati dalla Direzione proponente al Comitato legislativo, istituito con l'articolo 1, comma 1 del Regolamento regionale 25 febbraio 2000, n. 1, al fine di acquisirne il parere obbligatorio prima dell'adozione definitiva da parte della Giunta regionale.

6. Ai fini della redazione della relazione

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

tecnica, le proposte di legge di iniziativa consiliare sono corredate di una relazione contenente gli elementi di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 49.

7. La relazione di cui al comma 6 è redatta, prima dell'esame di ciascuna proposta di legge o di emendamento da parte della Commissione consiliare permanente competente in materia di bilancio a cura dell'Ufficio dell'Assemblea legislativa competente ai sensi del relativo regolamento di organizzazione, in raccordo con la Direzione della Giunta regionale competente in materia di bilancio.”.

**Art.46**  
**(Sostituzione dell'articolo 53 della l.r.**  
**13/2000)**

1.L'articolo 53 della l.r. 13/2000 è sostituito dal seguente:

“Art. 53  
(Leggi regionali di garanzia)

1. La legge regionale che, nel rispetto di quanto previsto al comma 17, dell'articolo 3, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)) prevede la prestazione di garanzie, in via principale o sussidiaria, da parte della Regione a favore di enti ed altri organismi per la contrazione di mutui destinati al finanziamento di spese rientranti nelle competenze amministrative regionali, deve indicare la copertura finanziaria del relativo rischio.

2. Nel bilancio regionale viene effettuato un accantonamento tra le spese correnti tra i “Fondi di riserva e altri accantonamenti”, al fine di destinare una quota del risultato di amministrazione a copertura dell'eventuale onere a carico della Regione in caso di escussione del debito garantito, secondo previsioni rapportate alla possibile entità del rischio, per l'assolvimento degli obblighi assunti dalla Regione con le garanzie prestate.

3. In allegato al bilancio di previsione della

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

Regione devono essere elencate le garanzie principali o sussidiarie prestate dalla Regione stessa a favore di enti e/o di altri soggetti.

4. La concessione della garanzia regionale forma oggetto di apposita convenzione nella quale viene anche previsto l'esercizio delle azioni necessarie per il recupero delle somme eventualmente pagate dalla Regione.

5. Ai sensi di quanto previsto dal comma 17, dell'articolo 3, della legge 350/2003, a seguito dell'escussione della garanzia per tre annualità consecutive o della definitiva escussione della garanzia, il residuo debito oggetto della garanzia è registrato come debito della Regione, fermo restando il diritto di rivalsa nei confronti del debitore originario.

“.

**Art.47****(Sostituzione della rubrica del Titolo IV della l.r. 13/2000)**

1.La rubrica del Titolo IV della l.r. 13/2000 è sostituita dalla seguente: “Bilanci degli Enti e degli organismi strumentali”.

**Art.48****(Sostituzione dell'articolo 61 della l.r. 13/2000)**

1.L'articolo 61 della l.r. 13/2000 è sostituito dal seguente:

**“Art. 61**

**(Autonomia contabile dell'Assemblea legislativa regionale)**

1. L'Assemblea legislativa regionale, in base all'articolo 47 dello Statuto, ha piena autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e patrimoniale, che esercita nel rispetto di quanto previsto dal decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e dai principi contabili stabiliti dal d.lgs. 118/2011.

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

2. Nell'ambito del bilancio della Regione, l'Assemblea legislativa dispone di un bilancio autonomo e adotta il medesimo sistema contabile e gli schemi di bilancio e di rendiconto della Regione adeguandosi ai principi contabili generali e applicati stabiliti dal d.lgs. 118/2011.”.

**Art.49**  
**(Sostituzione dell'articolo 62 della l.r.**  
**13/2000)**

1.L'articolo 62 della l.r. 13/2000 è sostituito dal seguente:

“Art.62  
(Formazione e approvazione del bilancio di  
previsione finanziario dell'Assemblea  
Legislativa regionale)

1. Per consentire l'iscrizione nel bilancio della Regione degli stanziamenti necessari all'Assemblea legislativa per l'esercizio delle proprie funzioni, il Presidente dell'Assemblea, previa deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, provvede, entro il 15 ottobre di ogni anno, a comunicare al Presidente della Regione il fabbisogno di spesa dell'Assemblea legislativa.

2. Entro il 31 ottobre di ogni anno e, comunque, non oltre trenta giorni dalla presentazione del disegno di legge di bilancio dello Stato, la struttura competente in materia di bilancio dell'Assemblea legislativa predispone lo schema di bilancio, sulla base del fabbisogno di spesa di cui al comma 1 e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e degli equilibri finanziari del bilancio regionale.

3. Sulla base dello schema di bilancio di cui al comma 2, l'Ufficio di Presidenza delibera la proposta di bilancio unitamente alla relazione di accompagnamento e la trasmette per l'approvazione all'Assemblea, previo esame della commissione consiliare competente. L'Assemblea legislativa approva il bilancio entro il 31 dicembre di ogni anno e, comunque, prima dell'approvazione del bilancio di previsione finanziario della Regione.

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

4. Gli stanziamenti relativi ai trasferimenti derivanti dal bilancio della Regione per l'organizzazione e il funzionamento dell'Assemblea legislativa costituiscono spese obbligatorie per la Regione e sono trasferite su richiesta del suo Segretario, in una o più soluzioni.”.

**Art.50**  
**(Sostituzione dell'articolo 63 della l.r.**  
**13/2000)**

1.L'articolo 63 della l.r. 13/2000 è sostituito dal seguente:

“Art. 63  
(Bilanci degli enti e organismi strumentali  
della Regione)

1. Gli enti e organismi strumentali della Regione conformano il proprio sistema contabile e la propria gestione alle disposizioni e ai principi contabili del d.lgs. 118/2011.
2. I bilanci di previsione o il budget economico degli enti strumentali della Regione, comunque costituiti, sono trasmessi alla Giunta regionale, per l'approvazione, entro il 31 ottobre dell'anno precedente.
3. I rendiconti o i bilanci di esercizio degli enti e organismi strumentali della Regione sono trasmessi alla Giunta regionale, per l'approvazione, entro il 30 aprile dell'anno successivo.
3. Gli enti e organismi strumentali della Regione pubblicano i propri bilanci in apposita sezione del proprio sito istituzionale collegata al sito istituzionale della Regione, nel rispetto di quanto disposto all'articolo 47, comma 5 del d.lgs.118/2011.”.

**Art.51**  
**(Sostituzione dell'articolo 64 della l.r.**  
**13/2000)**

1.L'articolo 64 della l.r. 13/2000 è sostituito dal seguente:

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

**“Art. 64**

(Esercizio provvisorio dei bilanci degli Enti)

1. Sono estese agli enti e organismi strumentali della Regione le norme concernenti l'esercizio provvisorio previste dall'articolo 37.
2. La legge regionale di cui all'articolo 37, comma 2, contiene l'autorizzazione all'esercizio provvisorio degli enti e organismi strumentali.”.

**Art.52**

**(Sostituzione dell'articolo 65 della l.r. 13/2000)**

- 1.L'articolo 65 della l.r. 13/2000 è sostituito dal seguente:

**“Art. 65**

(Bilancio Consolidato)

1. La Giunta regionale approva lo schema di bilancio consolidato, predisposto dalla struttura amministrativa regionale competente, acquisiti i dati degli enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'Allegato n. 4/4 del d.lgs. n. 118/2011 e lo trasmette all'Assemblea legislativa regionale per l'approvazione entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento, ai sensi dell'articolo 68 del medesimo d.lgs. n. 118/2011.
2. Gli enti strumentali, le aziende e le società controllate e partecipate, individuate con i criteri di cui agli articoli 11-ter, 11-quater e 11-quinquies del d.lgs.118/2011, nonché del principio contabile applicato concernente il Bilancio Consolidato, trasmettono telematicamente le risultanze dei propri bilanci alla Giunta regionale secondo gli schemi di cui all'Allegato 11 al d.lgs. n. 118/2011.

**Art.53**

**(Integrazione alla l.r. 13/2000)**

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

1. Dopo l'articolo 65 della l.r. 13/2000 è inserito il seguente:

“Art. 65 bis  
(Entrate e spese degli enti locali per funzioni delegate e per l'attuazione di progetti regionali)

1. Le leggi regionali che delegano l'esercizio di funzioni amministrative agli enti locali dispongono l'assegnazione dei fondi occorrenti per l'attuazione della delega.
2. Le leggi medesime stabiliscono altresì le modalità di iscrizione dei fondi stessi nel bilancio degli enti locali delegati, nonché i termini e le modalità per la presentazione dei rendiconti e degli altri documenti necessari per il controllo di cui all'articolo 103.
3. Alle spese di funzionamento sostenute dagli enti locali per l'esercizio delle funzioni loro delegate e per l'avvalersi di uffici o strutture amministrative, si provvede a carico di appositi stanziamenti di spesa da istituire nel bilancio regionale, distinti da quelli relativi alle spese di funzionamento dell'amministrazione regionale.
4. I fondi assegnati dalla Regione agli enti locali per l'attuazione di funzioni delegate non possono essere utilizzati per pagamenti di altre spese degli enti medesimi.”.

**Art.54  
(Sostituzione della rubrica del Titolo V della l.r. 13/2000)**

1. La rubrica del Titolo V della l.r. 13/2000 è sostituita dalla seguente: “Gestione del bilancio”.

**Art.55  
(Sostituzione dell'articolo 84 della l.r. 13/2000)**

1. L'articolo 84 della l.r. 13/2000 è sostituito dal seguente:

“Art. 84  
(Gestione delle entrate e delle spese)

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

1. Le registrazioni connesse alle fasi gestionali del bilancio, sia delle entrate sia delle spese, sono effettuate nel rispetto delle disposizioni del d.lgs. 118/2011 nonché dei relativi principi contabili generali e del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 del citato decreto.
2. Nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 53, 54 e 55 del d.lgs. 118/2011, al fine di garantire la puntuale gestione delle entrate, i dirigenti competenti provvedono al monitoraggio sullo stato di attuazione degli accertamenti di competenza e curano la fase di riscossione attivando, nel caso di scadenza infruttuosa dei termini, le procedure compensative, ovvero quelle per la riscossione coattiva del credito, ai sensi della normativa vigente.
3. Nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 56, 57 e 58, del d.lgs. 118/2011, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, ogni provvedimento che comporta l'assunzione di un impegno di spesa, a valere sul bilancio annuale e pluriennale, è trasmesso al Servizio Ragioneria ed è corredato del piano finanziario di attuazione nel quale è indicato il cronoprogramma degli impegni e dei pagamenti.
4. La competenza ad assumere impegni a carico del bilancio regionale spetta ai dirigenti dei centri di responsabilità amministrativa con riferimento ai capitoli loro assegnati nel bilancio finanziario gestionale.
5. Negli atti comportanti spesa a carico del bilancio regionale i dirigenti competenti per materia, nell'apporre la propria firma, assumono la responsabilità della rispondenza dell'utilizzazione delle somme da impegnare o da erogare alle finalità cui le disposizioni legislative le hanno destinate, nonché della regolarità del procedimento amministrativo e della documentazione giustificativa della spesa.
6. Qualora il Servizio Ragioneria riscontri irregolarità o errori negli atti sottoposti a verifica ai sensi del presente articolo, provvede, ove possibile, d'ufficio alla rimozione delle irregolarità ed alla correzione

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

degli errori, dandone comunicazione al centro di responsabilità amministrativa competente. In ogni caso, il Servizio Ragioneria indica al centro medesimo le misure necessarie per la regolarizzazione dell'atto.

7. Qualora il responsabile del Servizio ragioneria non ritenga, per gravi irregolarità, di registrare un atto di impegno di spesa o di dare corso a un ordinativo di pagamento, ne riferisce, con adeguata motivazione, al centro di responsabilità amministrativa competente invitandolo a procedere alla necessaria regolarizzazione.”.

**Art.56**  
**(Sostituzione dell'articolo 85 della l.r.**  
**13/2000)**

1.L'articolo 85 della l.r. 13/2000 è sostituito dal seguente:

“Art. 85  
(Gestione unificata delle spese strumentali)

1. Al fine del contenimento dei costi e di evitare duplicazioni di strutture, la gestione delle spese a carattere strumentale, comuni a più centri di responsabilità amministrativa, può essere affidata ad un'unica struttura regionale.

2. L'individuazione delle spese che sono effettuate con le modalità di cui al comma 1, nonché delle strutture di gestione unificata, è effettuata dalla Giunta regionale.

3. I dirigenti dei centri di responsabilità amministrativa ai quali le spese comuni sono riferite provvedono a quanto necessario affinché l'ufficio di gestione unificata possa procedere, in via continuativa, all'esecuzione delle spese e all'imputazione delle stesse sugli stanziamenti di bilancio di rispettiva competenza.”.

**Art.57**  
**(Sostituzione dell'articolo 86 della l.r.**  
**13/2000)**

1.L'articolo 86 della l.r. 13/2000 è sostituito dal seguente:

**“Art. 86**  
**(Riaccertamento dei residui)**

1. In sede di predisposizione dello schema di Rendiconto della gestione ed ai fini della piena attuazione del principio di competenza finanziaria potenziato, il Servizio Ragioneria avvia il procedimento per la revisione dei residui attivi e passivi di cui all'articolo 63, comma 8, del d.lgs. 118/2011.

2. La medesima struttura amministrativa regionale procede alla definizione di apposita nota circolare, fornendo, per ciascuna struttura amministrativa regionale, l'elenco dei residui attivi e passivi al 31 dicembre dell'esercizio oggetto di rendicontazione, distinti per residui provenienti dalla gestione residuale e residui provenienti dalla competenza, nonché i prospetti da utilizzare ai fini della determinazione dei residui provenienti dalla competenza, che, in tutto o in parte, vengono cancellati per la reimputazione agli esercizi successivi e confluiscono nel fondo pluriennale vincolato.

3. Con deliberazione di Giunta regionale sono approvati gli esiti del riaccertamento, il cui schema va inviato prima dell'approvazione al Collegio dei revisori dei conti per l'acquisizione del preventivo parere.”.

**Art.58**  
**(Sostituzione dell'articolo 87 della l.r.**  
**13/2000)**

1.L'articolo 87 della l.r. 13/2000 è sostituito dal seguente:

**“Art. 87**  
**(Rendiconto di Gestione)**

1. I risultati della gestione sono dimostrati nel Rendiconto generale annuale della regione.

2. Il Rendiconto della gestione, il cui schema è predisposto dal Servizio Ragioneria e sottoposto all'approvazione della Giunta regionale per il successivo inoltro all'Assemblea legislativa ed alla Corte dei conti per il Giudizio di parifica ai sensi dell'

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

articolo 1, comma 5, del d.l. 174/2012, convertito dalla l. n. 213/2012, è approvato con le modalità di cui all'articolo 66 del d.lgs. 118/2011.

3. Il Rendiconto della gestione è composto dal Conto del Bilancio, dal Conto Economico e dallo Stato Patrimoniale nel rispetto dei principi contabili generali dettati dalla normativa vigente.

4. Al Rendiconto sono allegati i documenti di cui all'articolo 63, comma 4 del d.lgs. 118/2011, la relazione sulla gestione di cui al comma 6 dell'articolo 11 del d.lgs. 118/2011 e tutti gli altri allegati richiamati da specifiche disposizioni statali e regionali.

5. Ai fini dell'allegazione al Rendiconto, entro il mese di febbraio di ogni anno la struttura amministrativa competente approva l'inventario della consistenza dei beni mobili, immobili e patrimoniali della Regione.

6. Nella relazione sulla Gestione sono indicate, altresì, le informazioni quantitative contenute nel Conto Economico e nello Stato Patrimoniale, i criteri di valutazione applicati alle singole voci del bilancio, le politiche concernenti le voci delle immobilizzazioni e correlati ammortamenti e le motivazioni delle riduzioni di valori se verificatesi, nonché l'analisi delle componenti del patrimonio netto, dei fondi e delle altre voci del passivo nelle principali variazioni verificatesi durante l'esercizio. Nella relazione sulla Gestione possono essere inserite anche altre informazioni, oltre a quelle obbligatorie, ritenute significative nei singoli esercizi finanziari.

7. Al Rendiconto sono, altresì, allegati tutti i documenti che la Regione intende predisporre per la migliore comprensione dei dati contabili e quelli specificamente richiesti in sede di Giudizio di parifica ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del d.l. 174/2012, convertito dalla l. n. 213/2012,.

8. Contestualmente al rendiconto, la Regione approva il rendiconto consolidato, comprensivo dei risultati dell'Assemblea Legislativa regionale e degli eventuali organismi strumentali. Il rendiconto consolidato, predisposto secondo lo schema di cui all'Allegato n. 10 del d.lgs. 118/2011, è costituito dal conto del bilancio, dai relativi

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

riepiloghi, dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e la verifica degli equilibri, dallo stato patrimoniale e dal conto economico, ed è elaborato aggiungendo alle risultanze riguardanti la gestione dell'ente, quelle dei suoi organismi strumentali ed eliminando le risultanze relative ai trasferimenti interni.”.

**Art.59**  
**(Sostituzione dell'articolo 88 della l.r.**  
**13/2000)**

1.L'articolo 88 della l.r. 13/2000 è sostituito dal seguente:

“Art. 88  
(Debiti fuori bilancio)

1. I dirigenti dei centri di responsabilità amministrativa effettuano spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato nelle scritture contabili e la relativa attestazione della copertura finanziaria da parte del Servizio Ragioneria.
2. Nel caso di spese riguardanti trasferimenti e contributi ad altre amministrazioni pubbliche, somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, il responsabile del procedimento di spesa comunica al destinatario le informazioni relative all'impegno. La comunicazione dell'avvenuto impegno e della relativa copertura finanziaria, riguardanti le somministrazioni, le forniture e le prestazioni professionali è effettuata contestualmente all'ordinazione della prestazione con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione.
3. La Giunta regionale, con delibera, disciplina le modalità e le procedure per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio di cui all'articolo 73 del d.lgs. 118/2011.
4. La Giunta regionale può destinare annualmente una quota del risultato positivo di amministrazione, determinato in sede di approvazione del Rendiconto, al "Fondo per passività potenziali" istituito nel bilancio di previsione regionale.”.

**Art.60**  
**(Sostituzione dell'articolo 89 della l.r.**  
**13/2000)**

1.L'articolo 89 della l.r. 13/2000 è sostituito dal seguente:

“Art. 89  
(Rinuncia alla riscossione di entrate regionali di modesta entità)

1. La legge regionale di approvazione del bilancio autorizza la Giunta regionale a disporre la rinuncia ai diritti di credito che la Regione vanta in materia di entrate di natura tributaria e non, comprese le pene pecuniarie, quando il costo delle operazioni di accertamento, riscossione e versamento di ogni singola entrata risulti eccessivo rispetto all'ammontare della medesima, entro il limite massimo di modesta entità fissato annualmente dalla stessa legge.
2. L'annullamento dei crediti medesimi viene disposto mediante deliberazione della Giunta regionale, senza onere alcuno per i debitori.”.

**Art.61**  
**(Sostituzione dell'articolo 90 della l.r.**  
**13/2000)**

1.L'articolo 90 della l.r. 13/2000 è sostituito dal seguente:

“Art. 90  
(Servizio di tesoreria)

1. L'affidamento del servizio di tesoreria è effettuato mediante procedura ad evidenza pubblica nel rispetto delle norme speciali concernenti le relative modalità di aggiudicazione.
2. L'atto deliberativo che autorizza la procedura di affidamento prevede apposite disposizioni di indirizzo in merito al corrispettivo del servizio nonché al criterio di aggiudicazione da adottare.
3. Il servizio di tesoreria della Giunta regionale è disciplinato da apposita

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

convenzione sottoscritta dal dirigente del Servizio Ragioneria.

4. La convenzione precisa le modalità per l'esercizio del servizio di tesoreria con particolare riferimento a:

- a) condizioni economiche per l'espletamento del servizio;
- b) servizi oggetto dell'affidamento;
- c) modalità di espletamento del servizio;
- d) durata del servizio;
- e) obblighi di comunicazione delle operazioni eseguite;
- f) obblighi del tesoriere.

5. Ogni deposito o conto corrente comunque costituito, è intestato alla Regione e viene gestito dal tesoriere.

6. La Regione può avvalersi dei conti correnti postali, nonché di conti correnti bancari, per l'espletamento di particolari servizi. Unico traente è l'istituto tesoriere, previa emissione di apposita reversale da parte della Regione almeno ogni 15 giorni.”.

**Art.62****(Integrazione alla l.r. 13/2000)**

1. Dopo l'articolo 90 della l.r. 13/2000 viene inserito il seguente:

“Art. 90-bis  
(Anticipazione di cassa)

1. Con deliberazione della Giunta regionale possono essere contratte con il tesoriere della Regione anticipazioni per fronteggiare temporanee deficienze di cassa per un importo non eccedente il 10 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate di competenza del titolo 1 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa”. Le anticipazioni devono essere estinte nell'esercizio finanziario nel quale sono contratte.

2. Le condizioni e le modalità delle anticipazioni sono deliberate dalla Giunta regionale sulla base della convenzione che disciplina il servizio di tesoreria.

3. Alle anticipazioni contratte della Regione è applicato lo stesso trattamento fiscale previsto per i corrispondenti atti

dell'amministrazione dello Stato.

4. Delle anticipazioni di cassa e delle specifiche condizioni, il Servizio Ragioneria dà notizia tramite pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione entro 10 giorni da quello in cui vi si è fatto ricorso. “.

### **Art.63**

#### **(Modificazione all'articolo 95 della l.r. 13/2000)**

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 95, della l.r. 13/2000 dopo la parola: “contabile” sono aggiunte le seguenti: “e controllo successivo di regolarità amministrativa”.

### **Art.64**

#### **(Integrazione alla l.r. 13/2000)**

1. Dopo l'articolo 96 della l.r. 13/2000 è inserito il seguente:

“Art. 96 bis  
(Controllo successivo di regolarità amministrativa)

1. Il controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti dirigenziali è esercitato dal Servizio Audit Interno e Comunitario, struttura speciale direttamente collegata al Presidente della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 16, comma 3 bis, l.r. 1 febbraio 2005, n. 2 (Azione amministrativa regionale e struttura organizzativa e dirigenza della Presidenza della Giunta regionale e della Giunta regionale). La Giunta regionale definisce con proprio atto le finalità, l'ambito, l'oggetto e i principi metodologici del controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti dirigenziali.

2. La Giunta regionale può altresì attribuire al Servizio Audit Interno e Comunitario specifiche attività ispettive, con riferimento alla realizzazione di opere pubbliche, di lavori o di progetti di particolare rilievo. Il Servizio propone alla Giunta regionale le verifiche ispettive qualora dagli esiti dei controlli di propria competenza di cui al comma 1 emergano fatti anche potenzialmente lesivi

degli interessi dell'amministrazione.

3. Nell'esercizio dell'attività ispettiva, il Servizio Audit Interno e Comunitario richiede alle strutture dirigenziali interessate qualsiasi atto, notizia, dato o informazione che ritenga utile per l'esercizio e per le finalità del controllo. I dirigenti sono tenuti a fornire gli atti, le notizie, i dati e le informazioni richieste.”.

#### **Art.65**

##### **(Modificazione all'articolo 97 della l.r. 13/2000)**

1. Al comma 3 dell'articolo 97 della l.r. 13/2000 le parole: “di direzione di cui all'articolo 48” sono sostituite dalle seguenti: “finanziario gestionale di cui all'articolo 35”.

#### **Art.66**

##### **(Modificazioni all'articolo 98 della l.r. 13/2000)**

1. Il comma 2 dell'articolo 98 della l.r. 13/2000 è sostituito dal seguente:

“2. La valutazione delle prestazioni dei dirigenti, del conseguimento degli obiettivi ad essi fissati e dei comportamenti manageriali è effettuata:

- a) dalla Giunta regionale per il Direttore generale sulla base della proposta dell'organismo indipendente di valutazione, di cui all'articolo 98-ter, supportato dalla struttura regionale deputata alla performance;
- b) dalla Giunta regionale per i Direttori regionali, su proposta del Direttore generale, sulla base degli elementi forniti dall'organismo indipendente di valutazione di cui all'articolo 98-ter, supportato dalla struttura regionale deputata alla performance;
- c) dalla Giunta regionale per i Direttori degli enti e agenzie regionali, sulla base degli elementi forniti dall'organismo indipendente di valutazione di cui all'articolo 98-ter supportato dalla struttura regionale deputata alla performance su proposta della struttura regionale competente per materia;
- d) dai Direttori regionali per i dirigenti della Giunta regionale, sulla base della

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

metodologia validata dall'organismo indipendente di valutazione di cui all'articolo 98 ter, supportato dalla struttura regionale deputata alla performance;

e) dai Direttori di enti e agenzie regionali per i responsabili di strutture e posizioni dirigenziali dei medesimi enti e agenzie.

2. In caso di mancata nomina del Direttore generale, le attività a lui collegate ai sensi del comma 1, sono svolte dalla Giunta regionale.

3. La lettera c) del comma 3 dell'articolo 98 della l.r. 13/2000 è sostituita dalla seguente:

“c) la valutazione è basata su elementi oggettivi, viene effettuata con i criteri previsti dal Sistema di misurazione e valutazione della performance vigente e tiene conto anche delle risultanze del controllo di gestione.”.

**Art.67****(Integrazione alla l.r. 13/2000)**

1. Dopo l'articolo 98 bis della l.r. 13/2000 è aggiunto il seguente:

“Art. 98- ter

(Organismo indipendente di valutazione)

1. L'organismo indipendente di valutazione esercita funzioni e compiti previsti dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni) e successive modificazioni, nonché quelli previsti dal ciclo della performance vigente e dallo specifico disciplinare di organizzazione e funzionamento del medesimo organismo, approvato dalla Giunta regionale.

2. All'Organismo indipendente di valutazione sono, inoltre, attribuiti i compiti in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza previsti dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) e dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).

3. La Giunta regionale adotta, con propria deliberazione, la disciplina relativa alla composizione e al funzionamento dell'organismo indipendente di valutazione e i successivi atti di adeguamento agli interventi di riordino della normativa in materia, previsti dall'articolo 19, comma 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), convertito con legge 11 agosto 2014, n. 114.”.

**Art.68****(Modificazioni all'articolo 99 della l.r. 13/2000)**

1. Il comma 2 dell'articolo 99 della l.r. 13/2000 è sostituito dal seguente:

“2. Il controllo strategico è esercitato dalla struttura regionale deputata al controllo strategico in base ad una metodologia validata dall'organismo indipendente di valutazione. Il controllo strategico:

- a) supporta la Giunta regionale nell'individuazione degli obiettivi strategici dei Direttori regionali;
- b) affianca le Direzioni regionali competenti per materia nell'individuazione degli obiettivi strategici dei Direttori degli enti e agenzie regionali;”.

**Art.69****(Modificazione all'articolo 103 della l.r. 13/2000)**

1. Al comma 2 dell'articolo 103 della l.r. 13/2000 le parole: “53, comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “65 bis, comma 2”.

**Art.70****(Modificazioni all'articolo 104 della l.r. 13/2000)**

1. Al comma 1 dell'articolo 104 della l.r. 13/2000 le parole: “legge quadro in materia di

bilancio e contabilità delle regioni e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112” sono sostituite dalle seguenti: “normativa statale vigente”.

2. Dopo il comma 1 dell’articolo 104 della l.r. 13/2000 è aggiunto il seguente:

“1-bis. In attuazione di quanto previsto dal comma 1, la regione trasmette alla banca dati delle amministrazioni pubbliche tutte le informazioni previste dall’art. 13 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, e accede alla medesima banca dati secondo le modalità previste con apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.”.

### **Art.71**

#### **(Integrazione alla l.r. 13/2000)**

1. Dopo l’articolo 104 della l.r. 13/2000 è inserito il seguente:

“Art. 104-bis  
(Regolamento di attuazione)

1. La Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 39 dello Statuto, è autorizzata a disciplinare con uno o più regolamenti disposizioni di attuazione della presente legge.

2. I regolamenti di cui al comma 1 possono disciplinare, in particolare:

a) le disposizioni operative e procedurali inerenti la rilevazione delle entrate e delle spese;

d) le disposizioni operative inerenti il sistema contabile economico-patrimoniale;

f) le modalità di gestione delle casse economiche e dei beni mobili regionali;

g) le disposizioni operative e procedurali inerenti la rendicontazione e il bilancio consolidato;

h) le modalità organizzative per razionalizzare e potenziare il sistema dei controlli interni di cui all’articolo 95, le risorse necessarie e le specifiche competenze per l’esercizio delle funzioni e le relative responsabilità;

i) ogni altro oggetto, attuativo delle disposizioni contenute nella presente legge, per il quale il d.lgs. 118/2011 e i principi

contabili applicati dispongono un rinvio all'ordinamento contabile della Regione.”.

**Art. 72  
(Abrogazioni).**

1. Sono abrogati i seguenti articoli della l.r. 13/2000:

- a) l'articolo 8;
- b) l'articolo 12;
- c) l'articolo 16;
- d) l'articolo 17;
- e) l'articolo 30;
- f) l'articolo 31;
- g) l'articolo 32;
- h) l'articolo 52;
- i) la Sezione V del Titolo III denominata "Procedimento di formazione degli strumenti di programmazione finanziaria e di bilancio" e gli articoli 54, 55, 56 e 57 in essa contenuti;
- j) la Sezione I del Titolo IV denominata "Esercizio provvisorio" e l'articolo 58 in essa contenuto;
- k) la Sezione II del Titolo IV denominata "Acquisizione delle Entrate" e l'articolo 60 in essa contenuto;
- l) la Sezione III del Titolo IV denominata "Erogazione delle spese" e gli articoli 66, 67,68,69,70,71,72,73,74 e 75 in essa contenuti;
- m) la Sezione IV del Titolo IV denominata "Funzionari delegati" e gli articoli 76 e 77 in essa contenuti;
- n) la Sezione V del Titolo IV denominata "Servizio di Tesoreria" e gli articoli 78 e 79 in essa contenuti;
- o) la Sezione VI del Titolo IV denominata "Residui" e gli articoli 80, 81, 82 e 83 in essa contenuti;
- p) gli articoli 105, 106, 107 e 108.

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

**PARERE DEL DIRETTORE**

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108, verificata la coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione, esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, li 26/07/2021

IL DIRETTORE  
DIREZIONE REGIONALE RISORSE,  
PROGRAMMAZIONE, CULTURA E TURISMO  
- Carlo Cipiciani  
Titolare

FIRMATO  
Firma apposta digitalmente ai sensi  
delle vigenti disposizioni di legge

---

**PROPOSTA ASSESSORE**

L'Assessore Paola Agabiti ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

**propone**

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto

Perugia, li 27/07/2021

Assessore Paola Agabiti  
Titolare

FIRMATO  
Firma apposta digitalmente ai sensi  
delle vigenti disposizioni di legge

---